SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

528ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1991

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386» **(722)**, d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori:

GUZZETTI *(DC), relatore* 4, 5
GHINAMI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 4, 5
GALEOTTI *(Com.-PDS)* 6

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con dieci protocolli e allegati, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, nonchè dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990» **(2811)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* ACHILLI *(PSI), relatore* ..... *Pag.* 7, 15
* MARGHERI *(Com.-PDS)* 10
BORRUSO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 17
GEROSA *(PSI)* 20
* SERRI *(Rifond. Com.)* 21
BOFFA *(Com.-PDS)* 23
* BONALUMI *(DC)* 25

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Discussione:

«Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» **(2600)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*):

BERNARDI *(DC)* ..... *Pag.* 28, 31
CHIMENTI *(DC), relatore* 30, 31, 36
* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici* 31, 36
SENESI *(Com.-PDS)* 36, 39
* SANESI *(MSI-DN)* 36

Discussione:

«Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali» **(2711)** (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*):

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 39, 40, 45
* SANESI *(MSI-DN)* 40, 45
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 42
TOSSI BRUTTI *(Com.-PDS)* 43

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 45

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Legge-quadro sul volontariato» **(296)**, d'iniziativa del senatore Lipari e di altri senatori;

«Legge-quadro sul volontariato» **(648)**, d'iniziativa del senatore Taramelli e di altri senatori;

«Legge-quadro sul volontariato» **(784)**, d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato» **(1582)**, d'iniziativa del senatore Onorato;

«Norme per la regolamentazione del volontariato» **(1682)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato» **(2085)**, d'iniziativa del senatore Acquaviva e di altri senatori:

ACONE *(PSI)* ..... *Pag.* 47
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 48 e *passim*
TOSSI BRUTTI *(Com.-PDS)* ..... 49 e *passim*
ROSATI *(DC)* 49, 54
* ELIA *(DC), relatore* ..... 49 e *passim*
JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali* ..... 51 e *passim*
GUIZZI *(PSI)* 51, 56, 60
TEDESCO TATÒ *(Com.-PDS)* 52

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1991 64

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 66
Annunzio di presentazione 66
Assegnazione 67
Apposizione di nuove firme 68

INCHIESTE PARLAMENTARI

Presentazione di proposte 68

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento 69

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Trasmissione di relazioni 69

GOVERNO

Trasmissione di documenti 69

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 70

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedo e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Benassi, Bo, Busseti, Coletta, Dipaola, Emo Capodilista, Evangelisti, Falcucci, Fiocchi, Fontana Alessandro, Grassi Bertazzi, Imposimato, Leonardi, Leone, Lops, Macaluso, Manieri, Meoli, Perricone, Petrara, Ricevuto, Sanna, Signori, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Covello e Mantica, in Germania e Ungheria, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali; Giugni, Chiesura e Nieddu, a Bruxelles, all'incontro promosso dalla Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro del Parlamento europeo; Colombo, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Agnelli Arduino, Bertoldi, Fioret, Pontone, Spetič e Toth, in Iugoslavia, per incontri con autorità parlamentari e di governo della Federazione e delle Repubbliche.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno prevede per la seduta odierna diverse votazioni che rendono necessaria la presenza del numero legale.

È peraltro noto che, nel pomeriggio, avrà luogo al Quirinale il ricevimento per la festa della Repubblica, cui sono stati invitati i colleghi dell'Ufficio di Presidenza e i componenti della Commissione affari esteri.

Poichè l'assenza di onorevoli senatori dalla seduta comporterebbe inevitabilmente conseguenze sul numero legale della nostra Assemblea, ritengo opportuno che le previste votazioni, che comportano la verifica del numero legale (cioè quelle relative alla delega per il codice della strada, alle nuove norme sulle elezioni negli enti locali, alle modificazioni della legge elettorale per il Senato, alle dimissioni del senatore Corleone, nonchè tutte le altre che potrebbero rendersi necessarie per motivi regolamentari) siano rinviate alle seduta antimeridiana di domani, che avrà inizio alle ore 10,30, anzichè alle ore 10.

Si procederà invece regolarmente alla discussione ed alle votazioni degli argomenti su cui non è necessario pronunciarsi con il numero legale.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386» (722), d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386», d'iniziativa dei senatori Murmura, Coviello, Sartori, Salerno, Busseti, Ianni, Fabris, Perugini, Santalco, D'Amelio, Pinto, Favilla e Nieddu.

La relazione del senatore Guzzetti è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, alla relazione che è molto chiara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GHINAMI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero solo osservare che il Governo si era opposto a suo tempo a che questo disegno di legge venisse affrontato in sede deliberante. In esso infatti erano contenuti due punti che avevano incontrato un giudizio totalmente negativo da parte del Ministero del tesoro relativamente, il primo, all'inquadramento del personale che, secondo quanto previsto nel testo originario, avrebbe potuto decorrere dal 1° gennaio 1981, e, il secondo relativamente all'inquadramento nei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ruoli che sono stati aboliti dal 1988.

Poichè però il collega Guzzetti ha presentato come relatore un emendamento che sana questi due punti, il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il personale degli enti di sviluppo agricolo, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è inquadrato, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 1981, nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale che non abbia presentato domanda di inquadramento entro il termine di cui al comma 2 permane in servizio, in posizione di comando, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole da: «dal 1° gennaio 1981» *fino alla fine del comma con le altre*: «dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

1.1 IL RELATORE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GUZZETTI, *relatore*. Si illustra da sè. Come ha sottolineato il Sottosegretario, l'emendamento risolve la questione della decorrenza, così da non incappare nei «fulmini» del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GHINAMI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Poichè il disegno di legge è composto dal solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in Commissione abbiamo sollevato dubbi e perplessità sulla portata, certamente modesta, del disegno di legge che tende – è stato lo stesso relatore a farlo presente sia in Commissione sia nella sua relazione – a sanare la situazione di alcuni dipendenti degli enti di sviluppo agricolo che da diverso tempo sono stati distaccati presso il Ministero dell'agricoltura.

Qui in Aula confermiamo i nostri dubbi e le nostre perplessità poichè, a questo punto, ci pare abbastanza chiara la finalità del provvedimento medesimo che, più che avere come obiettivo l'inquadramento a domanda degli interessati nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura, così come si legge nel primo comma, vuol dare la facoltà a questo personale di permanere in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in posizione di comando. È questo infatti quanto viene detto nel terzo comma.

Non voglio ora ripetere le osservazioni che abbiamo espresso in Commissione; è chiaro però che questo personale dipendente dagli enti di sviluppo agricolo, inizialmente più numeroso – nella relazione si parla di 112 unità; ora si è ridotto a sole 40 unità – preferisce permanere in posizione di comando e quindi restare in ruolo presso gli attuali enti regionali. E ciò risulta anche dalla relazione al disegno di legge.

Quello che in effetti non possiamo assolutamente condividere è il permanere della posizione di comando, come si stabilisce nel terzo comma di questo articolo unico, che perdura fino all'atto del pensionamento, mentre, viceversa, dovrebbe avere un carattere provvisorio e determinato nel tempo. Ora, noi comprendiamo le ragioni che spingono ad una sanatoria, ma non possiamo certamente avallare una situazione di questo genere, cioè di personale distaccato a suo tempo dagli enti di sviluppo presso il Ministero dell'agricoltura.

Va detto, tra l'altro, che il numero dei soggetti in questione è abbastanza consistente e che non sono state mai chiarite, fino in fondo, le ragioni per le quali tale personale è stato distaccato, venendosi a trovare per molti anni, in taluni casi addirittura per decenni, in condizioni di precarietà e di mancata definizione della propria posizione nei ruoli degli enti di sviluppo, oggi in quelli degli enti regionali, o comunque nel ruolo speciale istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Siamo di fronte, quindi, ad una situazione abbastanza ambigua; probabilmente si è trattato di personale che è stato distaccato presso le segreterie di Ministri o di Sottosegretari e che, via via, nel tempo, non è ritornato ai propri posti di lavoro, cioè presso gli enti di sviluppo, per cui oggi ci troviamo dinanzi ad una situazione del tutto anomala, che, in qualche modo, si vuole sanare attraverso il provvedimento al nostro esame, che, in sostanza, tende a sanarla attraverso la formalizzazione di una posizione giuridica che io ritengo del tutto anomala. Infatti, prevedere con una norma di legge che questo personale resti in posizione di comando presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste – certo, una tale decisione rientra tra le facoltà di quest'ultimo – fino all'atto del pensionamento, mi pare contrasti con la natura stessa dell'istituto del comando. Tra l'altro, l'introduzione di una disciplina di questo genere è estremamente pericolosa perchè può avere riflessi anche in altre amministrazioni pubbliche.

Sono queste, dunque, le ragioni che ci spingono a confermare dubbi, perplessità e contrarietà nei confronti del disegno di legge al nostro esame. Pertanto annuncio il voto contrario del Gruppo cui appartengo al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con dieci protocolli e allegati, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, nonchè dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990» (2811) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con dieci protocolli e allegati, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, nonchè dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la Commissione ha terminato questa mattina i propri lavori, è autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

* ACHILLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione di Lomé può considerarsi uno strumento unico nell'ambito delle relazioni Nord-Sud in quanto comprende, in un quadro organico e coerente, tutti i settori della cooperazione: aiuti finanziari ed assistenza tecnica, stabilizzazione dei proventi da esportazione, cooperazione nel settore commerciale, agricolo, industriale, culturale, minerario ed energetico.

La IV Convenzione di Lomé, che ora esaminiamo, siglata tra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità europea, è stata firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e giunge, per la verità, in Parlamento con un certo ritardo, obbligandoci, come sempre, ad esaminare nello scorcio di una giornata un documento la cui rilevanza credo sia importante. Anche questa mattina, infatti, la Commissione ha unanimemente richiesto che il Governo, specialmente in casi come questi, consenta al Parlamento una discussione un po' più ampia e quindi meno affrettata.

Dal 1963, da quando cioè fu firmata la I Convenzione di Yaoundè, gli Stati legati alla Comunità da un rapporto preferenziale sono passati da diciotto a sessantasei. Con il previsto ingresso di Santo Domingo, di Haiti e della Namibia si completerà la copertura geografica della Convenzione per l'intera area dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Signor Presidente, aggiungerò ancora poche parole per non rendere questa relazione troppo lunga. Ritengo che si possa affermare

che la Convenzione di Lomé, progressivamente rafforzata nei suoi contenuti commerciali, rappresenta per molti dei paesi in via di sviluppo interessati una componente indispensabile di sostegno dell'economia e di sviluppo degli scambi.

Lo sforzo finanziario della Comunità, anche se non completamente rispondente alle richieste dei paesi in via di sviluppo, è stato sostanziale ed è aumentato in misura maggiore del semplice aggiornamento dovuto all'inflazione. La dotazione finanziaria totale è passata, infatti, da 8,5 a 12 miliardi di ECU, di cui 1,2 a titolo delle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, ossia un aumento di più del 40 per cento in termini nominali e di più del 20 per cento in termini reali.

L'impostazione adottata per il negoziato ed i risultati ottenuti riflettono l'amplissimo consenso emerso in seno alle varie istanze delle due parti contraenti durante tutti i lavori preparatori.

I miglioramenti e le innovazioni principali possono essere così sintetizzati: anzitutto una nuova durata della Convenzione che si estende per dieci anni, con un protocollo finanziario di cinque, rinnovabile, ed una clausola di revisione quinquennale. Il secondo punto, interessante e nuovo, concerne le disposizioni relative ai diritti dell'uomo e al rispetto della dignità umana, potenziate ed inserite nel corpo stesso della Convenzione nell'ambito degli obiettivi e dei princìpi della cooperazione. Il nuovo testo si riferisce ai diritti fondamentali della persona, ai diritti civili e politici, ai diritti economici, sociali e culturali e cita esplicitamente i problemi dell'*apartheid* e di altre situazioni che attengono ai diritti dell'uomo.

Voglio sottolineare tale aspetto poichè in tutte le occasioni in cui questa Assemblea ha discusso degli aiuti ai paesi in via di sviluppo essa costantemente ha sottolineato la necessità, se non di subordinare gli aiuti alla presenza di garanzie effettive, per lo meno di agire in modo tale che gli aiuti potessero agevolare l'emancipazione di tali diritti nei paesi in via di sviluppo.

Cito soltanto per titoli i temi su cui si è sviluppato il potenziamento della Convenzione stessa: la cooperazione agricola; la cooperazione industriale; un nuovo risalto dato al settore privato, mettendo a punto un dispositivo più completo ed operativo in materia di protezione, promozione e sostegno agli investimenti; la cooperazione nel settore dei prodotti di base e soprattutto in due, a mio avviso, elementi centrali della Convenzione di Lomé, cioè i meccanismi dello Stab ex e del Sysmin, cioè i due capitoli ce garantiscono la stabilizzazione dei prezzi delle esportazioni, sia di quelle agricole sia di quelle minerarie.

Altri punti essenziali riguardano: il regime commerciale; la cooperazione e l'integrazione regionale tra gli Stati ACP. Infine, sono da considerare con un certo interesse gli aspetti della cooperazione culturale e sociale ed altri ancora.

L'Italia ha svolto un ruolo determinante nel corso del negoziato della IV Convenzione, in vista della sua conclusione, innanzi tutto sul piano finanziario, perchè la quota italiana è di 1417 milioni di ECU, pari a 12,95 per cento del totale, situandosi al quarto posto dopo la Germania, che contribuisce per il 25 per cento, la Francia (24 per cento) e il Regno Unito (16 per cento). Da parte italiana si è sostenuta una nuova impostazione della cooperazione, basata anche sull'aiuto per

l'adeguamento strutturale come mezzo per consentire l'importazione di beni necessari al funzionamento dell'economia.

Questa è, in estrema sintesi, la tematica al nostro esame e rinvio i colleghi che avessero interesse ad approfondire il contenuto della Convenzione alla relazione di accompagnamento del disegno di legge Atto Camera n. 5354, nella quale sono contenuti i sommari di tutti gli strumenti di cooperazione nelle cinque parti in cui il provvedimento si articola. Devo però fare un'aggiunta a questa relazione, perchè i pareri delle Commissioni sono tutti favorevoli, con il suggerimento della 7ª Commissione che auspica che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, si tenga conto in modo adeguato delle iniziative in materia di istruzione e ricerca scientifica, stante la loro importanza strategica per lo sviluppo dei paesi ACP e raccomanda altresì di individuare idonei strumenti per informare il Parlamento sullo stato di attuazione delle azioni previste dalla Convenzione e sui risultati raggiunti.

Ma non è questo il parere su cui vorrei soffermarmi, bensì quello della 5ª Commissione bilancio, che ci ha fatto pervenire il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi alla duplice condizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, che venga inserita una norma grazie alla quale il Governo deve definire gli stanziamenti che rimangono disponibili per gli aiuti ai paesi non compresi in quelli di cui al disegno di legge, in maniera tale che gli impegni politici già assunti o che saranno assunti per tali ultimi paesi rimangano nell'ambito degli equilibri di bilancio, e che sia previsto che il CIPES coordini i vari impegni anche politici, in maniera tale da evitare che dal 1994 in poi detti impegni possano pregiudicare la manovra finanziaria e determinare incrementi degli stanziamenti in questione superiore al tasso di inflazione».

Nella relazione che ho svolto in Commissione questa mattina ho chiesto ai membri della Commissione stessa, che hanno accettato questa proposta, di rinviare il suddetto parere all'esame dell'Aula in quanto, più che un parere sulla copertura finanziaria del provvedimento, sembra al relatore che in esso si esprimano giudizi globali o si chiedano chiarimenti al Governo su materia certamente attinente al disegno di legge in esame, ma che non attengono alla sua copertura finanziaria. Si tratta di argomenti, quindi, che, a mio parere, potrebbero utilmente formare oggetto di un ordine del giorno o comunque di una richiesta al Governo, alla quale lo stesso Governo dovrebbe dare risposta, nel senso che gli interrogativi qui proposti hanno grande rilevanza; non agli effetti – ripeto – della copertura di questo disegno di legge. Infatti, dei 10.800 ECU di risorse finanziarie del Fondo europeo di sviluppo previsti dalla Convenzione, la parte italiana, che, come ho detto prima, è del 12,95 per cento, è pari a 1.417 ECU, circa 2.183 miliardi di lire, da erogare in un arco di tempo stimabile, sulla base delle precedenti convenzioni, a 8 anni. La durata della Convenzione infatti per gli aspetti finanziari è di cinque anni, ma vi sono progetti che si concluderanno oltre tale periodo, perchè appunto hanno una durata nel tempo che va al di là dei bilanci finanziari ai quali si riferiscono.

D'altra parte la legge n. 49 dalla quale si prelevano i fondi necessari al finanziamento di questo disegno, prevede esplicitamente, all'articolo 2, che i suoi fondi siano impiegati anche per la partecipazione alla cooperazione e allo sviluppo della Comunità economica europea. Infatti nella tabella del Ministero del tesoro, al capitolo 4499, alla voce: «Spese derivanti dall'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti connessi relativi alla situazione per la Comunità economica europea e gli Stati ACP», è prevista la somma di lire 290 miliardi, che è appunto la quota di erogazione ipotizzata per quest'anno.

Da questo punto di vista, il relatore apprezza la richiesta avanzata dalla Commissione bilancio che tende a definire un quadro certo. Qualora, tuttavia, dovessi esprimere un parere personale, non accetterei lo spirito di tale richiesta in quanto in questo testo, peraltro piuttosto contorto, si prefigura quasi l'indicazione di non superare per le somme da destinare ai paesi in via di sviluppo la percentuale del tasso d'inflazione. Al contrario, questa Assemblea anche recentemente, in occasione dell'approvazione del bilancio, ha chiesto al Governo di aumentare nei prossimi bilanci lo stanziamento a favore dei paesi in via di sviluppo, per lo meno in modo tale da raggiungere il tanto sospirato traguardo dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo. Questa percentuale infatti era stata indicata dalle Nazioni Unite come obiettivo di sviluppo nel decennio, ma nel nostro paese non è stata mai raggiunta; l'anno scorso, anno nel quale gli stanziamenti sono stati maggiori, abbiamo raggiunto la percentuale dello 0,41 del prodotto interno lordo.

Anche a nome della 3ª Commissione ritengo che il parere della Commissione bilancio debba essere inteso nel senso che ho cercato di esplicitare, a meno che la stessa 5ª Commissione non intenda in questa sede darne un'interpretazione diversa. La Commissione esteri e il relatore, non potendo intervenire modificando in sede di ratifica un provvedimento così importante, vanificandone quasi la portata, chiedono che l'Assemblea proceda all'approvazione del disegno di legge senza tenere conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Margheri. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, colleghi, ci associamo alle considerazioni svolte dal presidente della 3ª Commissione, senatore Achilli. Ci troviamo di fronte ad una questione decisiva che implica un esame dei rapporti complessivi tra Nord e Sud e che coinvolge anche altri delicatissimi aspetti politici, come, ad esempio, la spesa dell'Italia nella politica generale della cooperazione multilaterale e bilaterale, questione sollevata anche dal parere della Commissione bilancio, su cui dirò tra poco.

Dobbiamo affrontare l'intera materia in poche ore, senza avere la possibilità di constatare se svolgiamo anche una funzione di indirizzo attraverso appositi strumenti e se riusciamo a capire complessivamente come possiamo contribuire a raddrizzare alcune distorsioni che si sono introdotte nel settore.

Alle considerazioni del presidente Achilli, che mi sembrano fondate, aggiungo anche la sottolineatura del fatto che non abbiamo ancora discusso in Aula la relazione conclusiva dell'indagine sulla cooperazione allo sviluppo della Commissione esteri, presentata già da un anno. Ricordiamo anche che abbiamo sollecitato più volte – attraverso interpellanze ed interrogazioni, ma probabilmente dobbiamo farlo più organicamente, con strumenti più idonei – un esame delle possibilità di superamento di quella limitazione che deriva dalla scissione, particolarmente forte qui al Senato, tra la politica del commercio estero, la cooperazione allo sviluppo e la politica estera. Tale scissione comincia a pesare nell'esame delle diverse situazioni e dei diversi documenti; ora, di fronte alla Convenzione di Lomé, tutto questo viene rimesso in gioco.

Dovevamo fare uno sforzo per capire tale scenario e per definire le nostre possibilità di azione, nonchè per verificare se ci sono convergenze tra le forze politiche per modificare alcuni aspetti di cui adesso parlerò. Fare tutto in poche ore, come al solito, ci mette veramente nella condizione umiliante di dover deliberare senza un esame appofondito e assai rapidamente sui problemi che invece meriterebbero più ampia attenzione ed approfondimento. È un rammarico profondo quello che ci coglie in simili occasioni e che noi esprimiamo ancora una volta: speriamo di riuscire a correggere tali condizioni e di avere un momento in cui finalmente la politica di cooperazione allo sviluppo e il nostro impegno nelle sedi internazionali e multilaterali per l'equilibrio tra il Nord e il Sud vengano visti nella loro complessità.

Per quanto riguarda la Convenzione di Lomé, certamente daremo il nostro voto favorevole; tuttavia, tengo a dire che c'è un punto su cui occorre discutere. In altra sede, cioè nel Parlamento europeo, abbiamo voluto sottolineare con un voto simbolicamente negativo non la sostanza della Convenzione di Lomé, che sosteniamo da molti anni, ma il modo di procedere nella discussione anche nel Parlamento europeo, come in quello italiano, sulla questione dei rapporti tra Nord e Sud. Noi approviamo il provvedimento ricordando tutte le difficoltà che vi sono state nell'elaborazione e nel suo *iter*; difficoltà molto serie che si connettono a quanto dicevo prima sulle procedure che stiamo seguendo.

Vi sono stati tre motivi di difficoltà nella discussione cominciata nel 1988 e proseguita fino alla fine del 1989. In primo luogo, dibattendo sulla quarta Convenzione di Lomé, i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico chiedevano che si discutesse insieme la questione del pesante debito che paralizza lo sviluppo, rendendo difficile l'esecuzione anche dei progetti contenuti nella Convenzione di Lomé; lo stesso è accaduto per le Convenzioni precedenti e succederà per quella in esame. Quindi i paesi chiedevano che la Comunità economica europea valutasse il significato del loro debito. La seconda difficoltà è sorta dal fatto che tali paesi hanno presentato un bilancio dei progetti di aggiustamento strutturale della loro economia assolutamente negativo; infatti tali progetti in generale non hanno sortito gli effetti per cui erano stati elaborati, mentre negli scambi commerciali e per i programmi di aggiustamento strutturale i successi sono stati molto inferiori ad ogni attesa. Il terzo motivo di difficoltà è dato dall'imminente apertura del

Mercato unico europeo, nel 1993, per il ruolo che le esportazioni dei paesi della Convenzione di Lomé possono avere in tale ambito. Qui c'è stato addirittura un certo conflitto di interessi tra i paesi dell'Europa mediterranea, compresa l'Italia, e i paesi aderenti all'accordo di Lomé, perchè si delineava l'aggravamento di una concorrenza commerciale preesistente con la creazione del mercato integrato europeo. Queste tre difficoltà hanno reso lunghe e laboriose le trattative e, in realtà, non sono state interamente superate: ci sono stati dei compromessi, degli accordi e tuttavia si è avvertita la necessità di continuare l'esperienza della Convenzione di Lomé che, come ricordava il presidente Achilli, è ormai antica, dal momento che deriva dalle due convenzioni di Yaoundè. Nei documenti prodotti dai vari paesi è stata sottolineata la necessità di arrivare a dei compromessi e tuttavia sono state mantenute delle riserve sul quadro generale rappresentato dalla convenzione di Lomé, riserve che hanno aperto un'ampia discussione.

Prima di analizzare su quali punti la discussione sta procedendo, vorremmo spiegare i motivi che ci portano ad affermare che la IV Convenzione di Lomé è comunque un passo avanti rispetto agli accordi precedenti. Ci pare di poter indicare i seguenti miglioramenti, sui quali concordano gli altri paesi europei, nonchè i 66 paesi che aderiscono alla Convenzione: in primo luogo, la durata decennale, che sposta in avanti il termine della convenzione e dà maggiori spazi ai progetti; in secondo luogo il finanziamento di iniziative volto al superamento della spirale della monocoltura in molti paesi in modo da avviare l'autosufficienza alimentare (la lotta contro la monocoltura e quindi a favore dei progetti di sviluppo e di differenziazione della produzione agricola è un impegno molto forte in questa IV Convenzione di Lomé); in terzo luogo, il potenziamento del ruolo del Centro di sviluppo e della Banca europea per gli investimenti per la prima trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli, che rende più competitivi sui mercati i paesi della Convenzione e consente scambi più intensi e razionali tra i paesi medesimi; in quarto luogo, lo sviluppo della cooperazione regionale dei paesi ACP non solo per l'agricoltura e per le miniere, ma anche in settori non previsti dai precedenti accordi, come la pesca; in quinto luogo, l'incremento del 25 per cento degli aiuti finanziari (che in termini reali è del 20 per cento), con il passaggio da 8,5 miliardi a 12 miliardi di ECU. E ancora: l'intervento in nuovi settori decisivi, come l'ambiente, per i quali si riconosce la necessità di un'azione per vaste regioni o addirittura di un'azione concorde di tutti i paesi aderenti alla Convenzione di Lomé; la valorizzazione dell'identità culturale, degli aspetti demografici e infine la richiesta di un maggiore impegno sulla grande questione dei diritti umani. A quest'ultimo proposito ricordo che erano stati sollevati dei problemi soprattutto per alcuni fondamentali diritti (la questione delle donne e il ruolo delle donne nella produzione), per cui la IV Convenzione ha preso in esame anche detta questione.

Consideriamo questa IV Convenzione un miglioramento lungo una strada tradizionale, in un sistema tradizionale. Ma il dibattito che si è aperto nella Comunità, nei vari paesi ACP e tra i vari paesi europei non verte tanto sul fatto che vi siano stati o meno questi miglioramenti, che anche noi riconosciamo, ma sul quadro generale rappresentato dalla Convenzione di Lomé. La Convenzione non viene criticata in sè; anzi, è

stato detto che essa rappresenta un contributo originale ed esemplare per la cooperazione allo sviluppo e per l'aiuto ai paesi del Terzo mondo, che è riuscita ad ottenere una stabilità nei redditi da esportazione agricola superiore a quella che molti temevano e che ha conseguito anche una certa stabilità nell'esportazione dei prodotti minerari. Si riconoscono nel sistema di Lomé un'ampiezza di accordi, un sostanziale livello di parità fra tutti i paesi che concorrono all'elaborazione di questa convenzione e lo sforzo di identificare alcuni elementi strutturali di dipendenza.

Quali sono allora gli elementi sottoposti a critica? Quali sono gli elementi su cui si chiede di cominciare a cambiare? I grandi filoni che abbiamo riconosciuto nella pubblicistica e nel dibattito internazionale di questi mesi sono i seguenti. Primo: si torna a sottolineare la parzialità della IV Convenzione di Lomé, come fu peraltro a suo tempo sottolineata la parzialità della III. Vi fu al riguardo un dibattito, che richiamo alla vostra attenzione.

Parzialità significa che alcuni grandi paesi, ad esempio i paesi dell'America latina, lamentano la diversità dei sistemi e dei rapporti di cooperazione allo sviluppo e che vi siano sistemi disparati che qualche volta entrano in contraddizione fra loro o che perlomeno restano indifferenti nei reciproci rapporti.

Alcune settimane fa abbiamo svolto in quest'Aula un dibattito sulla questione della juta e sull'accettazione di un accordo internazionale sulla juta. Si riconobbe anche in quella occasione come la parzialità dei diversi sistemi di cooperazione determinasse un andamento farraginoso, confusione e qualche volta addirittura delle distorsioni, tanto più che è insorto un problema gigantesco: questi sistemi di cooperazione si trovano di fronte alla sfida di ciò che accade nell'Est, dei nuovi rapporti fra Occidente e Oriente.

La gravità della situazione nei paesi dell'Est impone infatti ai paesi dell'Europa occidentale di intervenire, ma sempre affiora l'idea che l'intervento dei paesi occidentali nell'Europa dell'Est possa in qualche modo andare a detrimento dei paesi del Sud, cioè dell'Africa, dell'America latina e dell'Asia.

Appena ho letto il parere della Commissione bilancio, mi sono reso conto che ci trovavamo di fronte alla richiesta di inserire nel disegno di legge una norma catenaccio che bloccasse gli stanziamenti per la cooperazione economica, in modo che tutto ciò che saremo costretti a fare in alcuni paesi dell'Est – costretti da una situazione che ci coinvolge: basti pensare all'Albania e agli albanesi che arrivano in Italia; basti pensare alla situazione della Jugoslavia – andrà a detrimento degli impegni che abbiamo assunto in Africa o in Sud America. Si pensa addirittura – è una considerazione che faccio, ma può anche essere un errore di valutazione – di poter sommare i nostri impegni bilaterali con gli impegni multilaterali che assumiamo a livello di Comunità europea: questo sarebbe a mio avviso assurdo.

Ritengo che questa linea vada respinta. È giusto che la Commissione bilancio ci richiami a una discussione complessiva su quanto spendiamo per questi interventi, ma non è giusto che proponga un provvedimento catenaccio che ci lega le mani rispetto a situazioni in cui dobbiamo assolutamente intervenire.

Una delle grandi discussioni che si stanno svolgendo nel mondo è quella riguardante la parzialità dei diversi sistemi. Gran parte dei risultati negativi, come ad esempio la perdita del 67 per cento del potere d'acquisto degli Stati dell'Africa sub-sahariana, oppure il dato negativo sull'uso degli stessi fondi di cooperazione allo sviluppo, che qualcuno indica nel 22 per cento (solo il 22 per cento dei fondi destinati allo sviluppo sarebbe effettivamente utilizzato), sono fatti risalire da molti – è un dato enunciato alla Camera e non smentito dal Governo – alla frammentazione e polverizzazione dei canali di intervento.

Secondo: a quali soggetti si fa appello nella politica di cooperazione economica? Se si pensa che nei paesi dell'Africa presi in esame dal provvedimento gli investimenti privati sono crollati del 25 per cento negli ultimi anni, viene immediatamente in mente che l'appello alla mobilitazione di tutte le risorse per lo sviluppo di quei paesi cade spesso nel vuoto. Continuiamo a fare appello, da un lato, ai meccanismi tecnocratici dell'Europa, che sono ancora tali, e dall'altro a burocrazie locali talvolta non affidabili. Se si pensa che la Convenzione è firmata da due Presidenti, quello dell'Etiopia e quello della Somalia, che non ci sono più nè fisicamente, nè come istituzione, si deve anche pensare che la mobilitazione, l'indicazione dei soggetti che portano avanti la politica dello sviluppo sta forse incontrando delle difficoltà che meritano di essere guardate con attenzione. E le conseguenze della separazione tra la politica di cooperazione allo sviluppo e la politica estera che si portano avanti diventano in questo caso drammaticamente evidenti.

In terzo luogo, desidero ora soffermarmi sul tipo di sviluppo economico che proponiamo a quei paesi. L'Europa è intervenuta per stabilizzare i prezzi dei prodotti agricoli e dei prodotti minerari. Contemporaneamente però lo sviluppo economico mondiale ha indicato una via in cui si valorizzano soprattutto altre risorse, innanzitutto quelle delle tecnologie, del sapere, della capacità di lavorare, della creatività e versatilità della risorsa lavoro. Abbiamo allora due conseguenze negative. Non interveniamo intanto sull'elemento determinante della competitività dei paesi, ossia la capacità tecnologica adeguata, sia pure al loro modello di vita (e la Convenzione di Lomé non riesce neppure a tratteggiare una politica di trasferimenti tecnologici sufficiente per lo sviluppo di quei paesi), nè assumiamo un impegno adeguato per la formazione di quella risorsa fondamentale e centrale nello sviluppo dell'economia moderna che è la risorsa lavoro, la risorsa uomo. Sappiamo benissimo infatti che non è più l'impresa l'elemento centrale, bensì la risorsa uomo, la capacità di lavoro e di intrapresa del singolo lavoratore. La formazione dei quadri, dei tecnici, degli imprenditori ed anche dei lavoratori è allora un compito cui l'Europa deve assolutamente far fronte.

Da tutte queste critiche viene fuori, a nostro avviso, un'ipotesi molto importante. Innanzitutto, riteniamo necessario – e su questo, onorevole Sottosegretario, chiederemo un dibattito e documenti di indirizzo del Parlamento – un coordinamento europeo della politica di cooperazione allo sviluppo per unificare i diversi canali, eliminando la loro frantumazione e polverizzazione, come base per lo sviluppo di una politica estera comune di tutta l'Europa che riesca ad impegnare i singoli paesi in un sostegno a più ampio raggio.

Dall'analisi di questi fattori negativi ci deriva poi una seconda convinzione, ossia che si deve riuscire a superare il limite intrinseco della cooperazione allo sviluppo e considerare la necessità di inserire i paesi del Terzo mondo e del sottosviluppo in un circuito economico più ampio in cui tutti gli elementi dello sviluppo economico occidentale si possano trasferire in quei paesi senza limitazioni e vincoli pregiudiziali. Ritenere che sia possibile solo attraverso una politica di stabilizzazione dei prezzi e di regolamentazione della rete commerciale far sviluppare questi paesi in modo tale da consentire loro di superare il problema del loro debito ed il distacco dall'occidente industrializzato è diventata un'illusione pericolosa. È quanto ci viene indicato da tutte le ricerche, alcune delle quali pubblicate anche in Italia, molto interessanti e che ci saranno preziose nella discussione dei vari punti. Secondo noi, però, è necessario arrivare subito anche a delle misure operative di carattere politico. C'è un limite intrinseco nella politica di cooperazione allo sviluppo, che non sta nell'emergenza, ma nel fatto che non si riesce a ricollegare quei paesi ad un circuito economico che riguardi il modello possibile e sostenibile di sviluppo che evidentemente comprende tecnologie ed impegni ad alto livello di sofisticazione che non sono raggiungibili attraverso i canali tradizionali.

Sono queste le conclusioni che noi traiamo in una situazione generale in cui sentiamo l'esigenza di intervenire sempre di più sui rapporti tra Nord e Sud (sempre di più e non sempre di meno, come il parere della Commissione bilancio fa pensare) e sulle questioni insieme del Sud e dell'Est (i paesi dell'Est vicini a noi, in cui dobbiamo intervenire) e in cui sentiamo sempre di più l'impegno del Parlamento di superare i limiti che finora vi sono stati, proponendo una riforma che, a fronte del fallimento della cooperazione bilaterale attuata dall'Italia e delle difficoltà che incontra la cooperazione multilaterale – fallimento dimostrato ampiamente dalla situazione in cui siamo e difficoltà rese evidenti dal dibattito internazionale che si è aperto e che ho qui ricordato – è estremamente urgente e necessaria. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* ACHILLI, *relatore*. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto già detto nel corso della relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, consentitemi innanzitutto di ringraziare il senatore Achilli per la relazione svolta e per le considerazioni fatte in ordine al parere espresso dalla Commissione bilancio, su cui il Governo acconsente. Mi pare siano state sollevate tre obiezioni, la prima delle quali riguarda il poco tempo concesso alla Commissione affari esteri del Senato per la ratifica di una Convenzione così importante, quale quella di Lomé. A tale riguardo, debbo ricordare che anche nell'incontro

ACP-CEE, che si è svolto quindici giorni fa, il nostro paese aveva ricevuto una sollecitazione alla ratifica della Convenzione in quanto – evidentemente – i ritardi possono influire negativamente sul funzionamento della cooperazione con i paesi ACP. Per ovviare a detti inconvenienti, infatti, il Consiglio delle Comunità europee ha prorogato le misure transitorie per la IV Convenzione di Lomé fino al 30 giugno 1991. Per tale ragione, il Governo aveva presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di tale Convenzione, che è stato assegnato alla Commissione affari esteri di quel ramo del Parlamento, in data 4 marzo 1991. Purtroppo, come i senatori sanno, in quel frangente si sono verificate questioni di turbolenza politica.

ACHILLI, *relatore*. La Convenzione però è stata firmata nel 1989!

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma questo è un problema che riguarda tutti i paesi, tanto è vero che al 7 marzo 1991 solo la Francia, la Germania e la Grecia avevano dato informazioni in ordine alla ratifica della Convenzione.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, relativa al parere espresso dalla Commissione bilancio, anche il Governo ritiene che quelle questioni vadano discusse in una prossima occasione che la Commissione affari esteri avrà tra breve, cioè quella del dibattito concernente la discussione del Piano triennale per la cooperazione allo sviluppo. Detto Piano è stato già presentato e la sua discussione è iniziata presso la Commissione affari esteri della Camera proprio nella giornata di martedì scorso.

Per quanto concerne poi le osservazioni del senatore Margheri, preciso che oltre ad aprire la discussione nell'ambito più generale della programmazione per la cooperazione allo sviluppo nel prossimo triennio, il Governo ha intenzione di indire, nel mese di ottobre prossimo, una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, in preparazione degli appuntamenti europei nei quali si avvierà una grande riflessione collettiva sullo strumento della cooperazione allo sviluppo sia di natura multilaterale che bilaterale. Ritengo, dunque, che anche in quella sede sarà possibile per tutte le forze sociali, politiche ed economiche e per lo stesso Governo fare una riflessione collettiva sullo strumento della cooperazione allo sviluppo, trovandoci oggi di fronte a mutamenti non prevedibili qualche anno fa. Mi riferisco non soltanto a quelli qui richiamati, relativi all'Est europeo, ma anche e soprattutto a quelli che attengono ai rapporti tra Nord e Sud, ai rilevanti problemi di stabilità dei paesi dell'America latina e alle trasformazioni in corso nei paesi dell'Africa sub-sahariana e nelle zone intorno al Mediterraneo. Siamo quindi in una fase di grandi mutamenti dello scenario internazionale, per cui lo stesso strumento della cooperazione allo sviluppo va ripensato entro un quadro di riferimento totalmente diverso.

Per tale ragione (essendovi un'occasione di dibattito sia in sede di Commissione affari esteri, sia, ancor più, nella Conferenza di ottobre), il Governo ritiene che le osservazioni fatte, anche dalla 7ª Commissione, circa l'indirizzo da dare ai finanziamenti per il potenziamento della fase di preparazione professionale dei quadri e via discorrendo, possano

essere trasformate, come suggerito dal relatore, in un ordine del giorno che il Governo si dichiara disposto ad accogliere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la IV convenzione ACP-CEE, con dieci protocolli e allegati, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, nonchè l'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 360 della convenzione e dall'articolo 35 dell'accordo interno.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, intervengo brevemente in sede di dichiarazione di voto per lasciare agli atti la nostra posizione, anche se, signor Sottosegretario, ritengo

restino in piedi le considerazioni fatte sulla necessità, già in questa occasione, di un dibattito più ampio.

Infatti, non è sufficiente affermare che anche gli atri paesi sono stati o sono in ritardo nella ratifica per giustificare i tempi ristretti ed il ritardo con cui noi ad essa giungiamo.

Riconosco che l'annuncio da lei fatto circa l'intenzione del Governo di promuovere occasioni di serio dibattito sulla materia della cooperazione allo sviluppo è importante. Voglio tuttavia anch'io ricordare, come ha fatto il collega Margheri, che da oltre un anno quest'Aula è in attesa di discutere un documento impegnativo su questa materia (che è rilevante e grave), qual è la relazione finale sull'indagine conoscitiva che la Commissione esteri del Senato ha condotto sulla cooperazione italiana allo sviluppo.

Ci troviamo, comunque, in sede di ratifica della IV Convenzione di Lomé e dichiaro il pieno consenso del nostro Gruppo ad una sua rapida ratifica, poichè sicuramente tale Convenzione rappresenta, anche sul piano del metodo, uno dei momenti più significativi ed importanti dell'essere dell'Europa nel mondo, del porsi della Comunità europa nel quadro mondiale.

Sicuramente - come già è stato assai bene illustrato dalla relazione del presidente Achilli e dal senatore Margheri - questa Convenzione presenta aspetti significativi di miglioramento rispetto alle precedenti.

Per quanto mi riguarda, voglio soffermarmi soltanto sull'aumento della dimensione del dono negli stanziamenti previsti, sul rilievo che viene dato agli aspetti ambientali e soprattutto (come giustamente è stato sottolineato in questa sede e in sede di Commissione da molti di noi) sul riconoscimento pieno che in tale Convenzione finalmente viene dato al nesso tra sviluppo, cooperazione allo sviluppo e sostegno e promozione dei diritti umani, civili e politici.

Dato questo riconoscimento all'impianto, al metodo della Convenzione, anche io debbo richiamare (è quasi una banalità, una ovvietà), la drammatica inadeguatezza di questo strumento, pure importante, rispetto alla enormità dei problemi nei cui confronti anche questa Convenzione di Lomé, come tutta la cooperazione e in generale la politica Nord-Sud dei paesi europei, si misura. È inutile richiamare i dati: mi ricollego all'intervento del collega Margheri, che credo di poter condividere in larghissima parte, il quale ha richiamato i termini tremendi dell'aggravamento ulteriore della già gravissima situazione che si sta verificando in questo anno e in questi mesi, sia dal punto di vista delle relazioni economiche Nord-Sud (vale a dire il problema del debito), sia dal punto di vista della nuova terribile emergenza della siccità in tanta parte dell'Africa.

Il problema che questa Convenzione lascia ancora del tutto irrisolto è quello di un salto di qualità decisivo da questo punto di vista nelle relazioni Nord-Sud, nell'impegno dei paesi europei rispetto a un problema non soltanto di umanità (usiamo pure questi termini, perchè è una grande questione di umanità), ma concernente anche interessi vitali per quei paesi e insieme per i nostri. Basti evocare la dimensione e il significato del problema dell'immigrazione, della pressione immigratoria che è inutile illudersi di poter affrontare se non con un salto di qualità radicale in termini di impegno da parte del Nord del mondo

rispetto alle questioni dello sviluppo economico, sociale, e culturale del Sud.

Dobbiamo allora dire, e dobbiamo averne consapevolezza, che su questi temi si gioca l'Europa. In pochi minuti stiamo accennando ad un dibattito senza esaurirlo, ma qui si gioca il futuro anche dell'Europa. Come abbiamo già detto nei documenti ufficiali che sono stati approvati e sono agli atti di questo ramo del Parlamento, è indispensabile arrivare a una assunzione diversa di responsabilità da parte dell'Europa e della Comunità europea come tale. Occorre che la politica di cooperazione allo sviluppo diventi materia della Comunità. Questo è uno dei grandi temi, su cui richiamo l'attenzione e l'impegno del Governo. Occorre che la cooperazione allo sviluppo diventi materia preminentemente comunitaria: credo sia una delle grandi questioni che la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica europea deve affrontare e risolvere. È necessario trasferire alla competenza comunitaria, ai fini dell'esistenza dell'Europa, la questione generale relativa alla politica della cooperazione allo sviluppo, anche perchè non conosciamo – sia in termini qualitativi che quantitativi – cosa significhi nei paesi dell'Africa il modo contraddittorio, caotico e reciprocamente concorrenziale dell'esplicarsi delle diverse politiche nazionali di cooperazione allo sviluppo. Non conosciamo gli effetti negativi che questa situazione determina anche per la qualità intrinsecamente negativa di tante politiche di cooperazione allo sviluppo, compresa – e forse in primo luogo – la nostra, cioè la politica italiana.

Basterà solamente accennare a questi temi e del resto, non ho che da richiamarmi in questa sede a quanto è scritto in un documento ufficiale del Senato, vale a dire la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva che ho prima citato. La necessità per la politica di cooperazione italiana, ma, ripeto, anche per quella europa, è di un salto di qualità e di quantità. Occorre un radicale incremento prima di tutto qualitativo, perchè senza una diversa qualità nella cooperazione allo sviluppo anche l'incremento quantitativo rischia di essere vanificato e di perdersi nei mille rivoli della corruzione e comunque dell'inefficienza. Senza dubbio, occorre anche un incremento quantitativo e al riguardo il taglio del parere espresso dalla Commissione bilancio non può essere da noi condiviso, anche se certamente nell'ambito delle sue competenze e nella sua ottica quella Commissione ha non poche ragioni da far valere. Occorre tuttavia compiere una scelta e assumere una responsabilità politica: le questioni anche economiche che toccano il bilancio italiano e che derivano non solo dall'emergenza, ma anche dalla struttura stessa dell'immigrazione stanno a testimoniare che cosa significa questa affermazione. Occorre aumentare in qualità e in quantità l'impegno italiano ed europeo su questi temi. In questa sede non possiamo certo vincolarci ad una riduzione, giocando sul doppio fronte dell'impegno per l'Est europeo e dell'impegno per i paesi tradizionalmente sottosviluppati dell'Africa o dell'America Latina.

È soltanto un accenno ai temi che devono trovare le sedi opportune per essere adeguamente approfonditi in modo da giungere a conseguenti assunzioni di responsabilità politica. In quest'ottica e con questo spirito annuncio il voto favorevole alla ratifica della IV Convenzione ACP-CEE. (*Applausi del senatore Mariotti*).

GEROSA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROSA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, a nome del Gruppo socialista annuncio il voto favorevole alla ratifica della IV Convenzione di Lomé. Siamo convinti che tale convenzione sia lo strumento più importante di cui la Comunità europea dispone per governare le relazioni Nord-Sud, nel momento in cui tali relazioni si configurano come lo scenario più importante nella politica estera del domani.

I primi mesi del 1991 sono trascorsi in un crescendo di crisi internazionali e di vicende che richiedono la massima attenzione delle cancellerie mondiali: dalla guerra del Golfo alla tragedia del popolo curdo, alla perenne e terribile attualità del problema palestinese, alla crisi interna dell'Unione Sovietica, ai terremoti politici nei Balcani, alle trasformazioni profonde nei paesi dell'Est del post-comunismo. È in corso un processo di rapidi cambiamenti di tutti gli equilibri; anche in Africa, con la caduta dei regimi dittatoriali della Somalia e dell'Etiopia, sono state create nuove strutture e forze politiche diverse si sono imposte alla guida di quei paesi. L'Africa mediterranea è in preda ad una intensa turbolenza, il Sudafrica con la sconfitta dell'*apartheid* sta conquistando una nuova dignità e il rispetto dei diritti umani, l'avanzata del fondamentalismo e dell'integralismo islamico sta producendo una grave minaccia per gran parte dei paesi dell'Asia, mentre l'India è sconvolta dall'uragano dell'assassinio del suo *leader* Rajiv Gandhi.

In questo quadro così complesso e tutto in movimento, il rapporto Nord-Sud, tra i popoli ricchi e i popoli poveri del mondo, tra gli «avere» e i «non avere», diventa il momento decisivo della politica estera mondiale e la Convenzione di Lomé si presenta come la chiave di questo rapporto. Essa si estende a tutti i settori della cooperazione: dagli aiuti finanziari e dall'assistenza tecnica alla stabilizzazione dei proventi da esportazione e alla cooperazione nei vari settori (agricolo, industriale, culturale, minerario, energetico).

Sulla politica della cooperazione si manifestano dubbi e perplessità: si ha l'impressione che in molti casi essa denunci preoccupanti cadute politiche e gravi inadeguatezze, sia sul terreno italiano, sia su quello europeo e mondiale. La stessa indagine conoscitiva condotta poco tempo fa dalla Commissione esteri del Senato ha fatto rilevare i gravi limiti e gli errori della cooperazione; e su questo dobbiamo dibattere presto proprio in questa Aula.

Nonostante tali difficoltà della politica di cooperazione, o proprio forse per queste, la Convenzione di Lomé rimane tuttora il massimo strumento a disposizione della Comunità economica europea per la cooperazione allo sviluppo. Questo strumento realizza una continua possibilità di dialogo con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che sono tradizionalmente legati al nostro continente. La Convenzione consente un intenso e preciso rapporto tra l'Europa e il Terzo mondo; nel corso del tempo essa ha subìto un rafforzamento delle sue potenzialità commerciali ed economiche e un decisivo miglioramento

della sua dotazione finanziaria. Per tale motivo essa può aiutare in modo importante le economie e gli scambi dei paesi interessati.

I negoziati per questa quarta Convenzione sono stati laboriosissimi e ciò mostra l'impegno della comunità internazionale nell'affrontare un nodo così cruciale. Oltre ai dodici Stati membri della Comunità, si sono impegnati a fondo i 66 Stati già partecipanti alla terza Convenzione, più Haiti e la Repubblica Dominicana; presto entrerà anche la Namibia. Si tratta quindi di un corpo internazionale importante e sostanziale e la stessa lunghezza dei negoziati ha consentito di strutturare il rapporto in modo molto preciso. Anche la dotazione finanziaria è diventata più importante, passando dagli 8,5 ai 12 miliardi di ECU, in modo che la situazione del nuovo patto consenta di fare un ampio discorso di cooperazione sul piano internazionale. La durata di dieci anni porterà inoltre i paesi membri nel cuore del 2000 garantendo la possibilità di un importante sforzo unitario.

Credo sia anche rilevante che nella Convenzione si sia posto l'accento in modo decisivo sui diritti umani e sulla dignità umana. Il tema dei diritti umani, dopo quanto è accaduto recentemente in Iraq e nel mondo dei curdi, nel Kuwait invaso e nell'America Latina, in tutta l'Asia ed in moltissime parti del nostro pianeta, si rivela sempre più il grande terreno su cui dovranno misurarsi le democrazie e la comunità internazionale. Proprio in questo campo la quarta Convenzione di Lomé fornisce delle eccezionali possibilità.

Non intendo addentrarmi in tutti gli aspetti tecnici e politici del problema, che sono ingentissimi; voglio soltanto sottolineare il ruolo molto importante svolto dall'Italia nell'elaborazione del negoziato per la IV Convenzione. Abbiamo prodotto anche un notevole sforzo finanziario, essendo ormai quarti come quota italiana al settimo FED, con 1.417,7 milioni di ECU, che sono pari al 12,95 per cento del totale. Quindi veniamo immediatamente dopo la Germania (25,9 per cento), la Francia (24,3 per cento) e il Regno Unito (16,3 per cento): ci iscriviamo cioè in un grande sforzo di progresso internazionale e di cooperazione come una delle potenze guida che impostano una politica per il futuro. Nonostante le cadute, le difficoltà, le inadeguatezze della cooperazione, in questo campo ci siamo sicuramente battuti con serietà e consapevolezza per far funzionare questo essenziale strumento. Quindi appare importante che l'Italia prosegua questo sforzo e continui a testimoniare l'alta coscienza internazionale e la responsabilità verso il Sud del mondo, quali vengono chiarendosi proprio dopo la conclusione dei negoziati sulla quarta Convenzione di Lomé.

È questa la strada vera e importante per arrivare ad una equa soluzione dei problemi internazionali e soprattutto per testimoniare l'effettivo rispetto della dignità umana e dei diritti dell'uomo e delle genti: in questo spirito diamo la piena e convinta adesione alla ratifica.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, allo stato dei fatti il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore della proposta di

ratifica della IV Convenzione di Lomé, ma solo perchè lo considera uno strumento meno inadeguato di altri. Non possiamo sottovalutare il fatto che, dopo alcuni decenni, il sostegno allo sviluppo è sostanzialmente fallito.

Il problema del Sud è più drammatico di prima, si compone di crisi, di miserie, di epidemie, di drammi e di guerre sempre più estesi, sempre più diffusi.

Possiamo parlare del debito, del prezzo delle materie prime, del controllo del commercio e del mercato finanziario e mondiale; arriviamo alla conclusione che la potenza economica e politica si concentra sempre di più in pochi paesi dell'Occidente industrializzato e sempre di meno nei paesi del Terzo mondo.

Anche sul piano politico la crisi del movimento dei «non allineati» e il peso sempre decrescente in sede ONU di questi paesi sta ad indicare che il loro ruolo anche politico a livello internazionale nel corso di questi anni è andato diminuendo.

Possiamo assumere l'atteggiamento di una parte della stampa, degli osservatori, dei *mass-media?* Non so se concordate, colleghi, ma a me pare di cogliere che in questa fase inizi a farsi strada il ragionamento che è colpa loro. Alle loro tragedie si guarda sempre con maggiore distacco; dura due giorni la notizia, anche quella dei curdi, fino a quando è collegata all'eventuale caduta del regime di Saddam Hussein, poi si dimentica. Accade così che non sappiamo più che muoiono 150 mila bambini in Iraq in queste settimane oppure che muoiono i peruviani di colera. Non sappiamo quanti sono i somali, gli etiopi o i sudanesi che muoiono ogni giorno, quanti sono i morti per AIDS nel centro Africa, qual è il tasso di inflazione in Argentina e in Brasile. Temo che si faccia strada questo distacco, l'idea che è colpa loro, che noi ci abbiamo provato mandando loro gli aiuti ma che non è cambiato nulla perchè il male è lì, da quella parte.

A questo punto è dovere del nostro Parlamento compiere una riflessione approfondita: occorre una revisione radicale degli indirizzi complessivi della politica verso il Sud del mondo entro la quale collocare anche una revisione della nostra cooperazione allo sviluppo.

Prendo atto anch'io con soddisfazione del fatto che si prevede questa conferenza per la cooperazione allo sviluppo in autunno – ne ha dato annuncio questa mattina il sottosegretario Lenoci ed ora il sottosegretario Borruso – ma ritengo che il Parlamento dovrà discuterne prima per essere protagonista di questa conferenza. Per questo motivo mi rivolgo a lei, signor Presidente, per chiederle con deferente insistenza di mettere in calendario, con il concorso dei Presidenti dei Gruppi, il dibattito sulla indagine conoscitiva sulla cooperazione allo sviluppo come momento di riflessione collettiva del Senato su questo tema.

Le questioni da affrontare saranno, almeno per quanto mi riguarda, di sostanziale importanza: ad esempio, non solo sono favorevole ad una revisione radicale della cooperazione italiana allo sviluppo, ma inizio a dubitare – lo dico in questi termini di cauta riflessione – che la strada sia quella di andare verso una maggiore europeizzazione della politica di cooperazione, perchè non sposta la questione di fondo. Forse la questione di fondo è un diverso rapporto con l'Organizzazione delle

nazioni unite e la necessità che in sede mondiale si creino strumenti in cui il potere di questi paesi del Terzo mondo riesca a segnare le linee della politica dello sviluppo. Se depositari della potenza economica e politica rimarranno sempre gli stessi paesi, è difficile pensare che ci possa essere quella svolta radicale che è necessaria.

Quindi, approviamo allo stato dei fatti questa ratifica e sentiamo l'esigenza che il Parlamento venga impegnato in una riflessione di fondo, in una revisione radicale del rapporto Nord-Sud del mondo e quindi della struttura della politica di cooperazione.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento in discussione generale del collega Margheri mi permette di essere succinto. Confermo innanzitutto che il nostro Gruppo darà voto favorevole alla ratifica della IV convenzione di Lomé e lo farà essenzialmente per tre ragioni.

La prima è che noi abbiamo sempre appoggiato il processo che si è manifestato con le successive convenzioni di Lomé, di cui anzi ci siamo fatti – soprattutto nel Parlamento europeo – parte promotrice.

La seconda ragione è che siamo convinti che la migliore politica di cooperazione allo sviluppo debba svolgersi nel quadro europeo, essere quindi una politica europea, possa anzi essere uno degli elementi fondanti di quella politica estera europea unica che noi abbiamo più volte auspicato.

La terza ragione è che nonostante i limiti, pure gravi, di questa convenzione, già peraltro illustrati dal collega Margheri, essa rappresenta sempre un contributo, per quanto insufficiente, all'aiuto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno e che sarebbe quindi sbagliato oggi negare.

Detto questo, voglio però aggiungere subito che il nostro voto favorevole non può in nessun caso suonare come approvazione alla politica che il Governo italiano svolge in questo campo. Noi siamo invece contrari ad essa in modo severo e risoluto, siamo critici fermi di questa politica. Abbiamo svolto i nostri argomenti in diverse altre sedi, e ciò mi consente di risparmiarne oggi la ripetizione.

Devo dire peraltro che domani lo stesso personale di esperti e tecnici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha indetto un incontro nell'auletta di Montecitorio proprio per denunciare – cito le loro parole – «l'ormai generalizzato stato di degrado e paralisi che caratterizza oggi la cooperazione italiana. I loro argomenti, del resto, sono i nostri. In breve possiamo dire che sono state investite in questo campo delle somme

certo insufficienti, ma pur sempre notevoli, e che i risultati, tuttavia, dimostrano come queste somme siano andate spesso sperperate.

Gli argomenti con cui noi sosteniamo la nostra critica non possiamo purtroppo esporli solo in quest'Aula; la 3ª Commissione ha svolto, come molti hanno già ricordato, una indagine conoscitiva; i suoi risultati negativi sono stati sintatizzati nella stessa relazione del nostro Presidente, senatore Achilli. La nostra posizione è ancora più critica. Eppure da quasi un anno noi chiediamo che queste conclusioni siano discusse in Aula, senza ancora averlo ottenuto, nonostante un impegno preciso assunto dal presidente Spadolini ancora al momento deila discussione della legge finanziaria.

Vorrei inoltre aggiungere che la posizione spesso suggerita dai rappresentanti del Governo, e se ho ben capito anche dall'onorevole Sottosegretario oggi con noi, è che, sì, è vero che vi è un fallimento nella politica di cooperazione allo sviluppo, ma tale fallimento non è solo italiano: è un fallimento europeo, anzi un fallimento universale.

Certo, la questione Nord-Sud è completamente irrisolta sul piano generale, è una questione che crea una minaccia seria per tutti i paesi sviluppati, e tuttavia noi possiamo chiedere solo al nostro Governo di risponderne. Va inoltre osservato che all'interno del generale fallimento dell'approccio al problema del Sud del mondo vi è poi una particolare responsabilità origine di un particolare fallimento italiano. Tra l'altro il nostro Governo non ci ha mai spiegato perchè non abbia applicato una legge, la n. 49 del 1987, nonostante sia in vigore da più di quattro anni.

La prova infine di una particolare responsabilità del Governo italiano sta in quanto accade in queste settimane nel Corno d'Africa. Ai paesi di quell'area, in particolare alla Somalia ed all'Etiopia abbiamo destinato negli anni '80 proporzionalmente la maggior parte dei nostri mezzi dedicati alla cooperazione allo sviluppo. I risultati sono sotto i nostri occhi. Assistiamo ad una crisi profonda, ad un vero e proprio disfacimento dei due stati a cui la nostra politica estera aveva dedicato tanta attenzione. Esistono nostre interpellanze ed interrogazioni su questi problemi. Attendiamo che il Governo venga a darci la risposta che chiediamo.

Infine, come ultimo punto, desidero segnalare che esiste un appello angosciato del segretario generale dell'ONU, Perez de Cuellar, il quale ha segnalato a tutti i Governi, e quindi anche al nostro, come sull'Africa sub-sahariana in particolare incomba una tragedia di proporzioni immani. Per la spirale perversa delle guerre civili, delle catastrofi naturali e della inadeguatezza degli aiuti ben presto 30 milioni di persone potrebbero essere minacciate di morte per fame. Non ci risulta che il Governo abbia ancora risposto nemmeno a questo appello del Segretario generale dell'ONU.

Per la gravità dei problemi che sono connessi con la Convenzione oggi al nostro esame, non potevamo lasciare che questa ratifica passasse come un atto di normale amministrazione. Crediamo che essa debba essere uno stimolo per una discussione seria da fare al più presto sull'insieme di questi problemi, qui da noi in quest'Aula.

In attesa che il Governo voglia seriamente impegnarsi a discuterne con noi, diamo un voto favorevole a questa ratifica che offre un

modesto, troppo modesto contributo alla soluzione dei problemi da noi sollevati. È un contributo però che non si può trascurare ma che certo non può assolvere il Governo da responsabilità ben più serie sulle quali speriamo voglia presto venire a renderci conto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BONALUMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BONALUMI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della IV Convenzione di Lomé. È già stato detto che tale Convenzione rappresenta il maggior strumento di cooperazione allo sviluppo di cui dispone la Comunità Europea, uno strumento che ci consente di mantenere con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del pacifico, tradizionalmente legati al nostro continente, un costante dialogo che ha per noi obiettivi di stabilità e di progresso economico, anche se con molta sincerità occorre dire che nelle pieghe di quest'azione emerge, o per meglio dire affonda, sempre di più, un'Africa alla deriva. Il fatto che rispetto allo stampato al nostro esame non si prevedano più interlocutori come i Presidenti della Somalia e dell'Etiopia ne è una dimostrazione estremamente grave.

Tra l'altro, la complessa vicenda del Corno d'Africa lì a dimostrare come, purtroppo, parliamo di aree in cui il reticolo della fame coincide con quello della guerra. La durata temporale della Convenzione e le disposizioni relative ai diritti dell'uomo sono quelle, tra le altre, che desidero maggiormente rimarcare.

È indubbio, infatti, che le politiche di cooperazione sono oggi tutte fortemente in discussione, nel senso che si è riportato il discorso su un terreno di natura concettuale relativo al come aiutare, chi aiutare e perchè aiutare, anche se questo, signor Presidente, onorevoli senatori, non deve portarci ad una mancanza di valutazione oggettiva su come si è svolta la nostra cooperazione, ovverossia su come la sua gestione è andata avanti in questo periodo rispetto alla legge n. 49; questa legge non solo ha unificato i diversi strumenti legislativi in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, ma, in qualche misura, ha cercato anche di creare una serie di possibilità per portare avanti questo tipo di discorso, attraverso una strumentazione che, per quanto riguarda la realtà italiana, ha caratteristiche di originalità. Pertanto, ritengo sia giunto il momento, a fronte di queste difficoltà oggettive, di focalizzare i problemi di ordine più generale rispetto invece a quello più specifico di come è stata gestita questa particolare materia.

Ora, la Convenzione di Lomé, sul piano internazionale, mantiene chiaramente caratteristiche di innovazione importante e questo va detto e ricordato, soprattutto a fronte del declino delle politiche di cooperazione da parte di altre realtà internazionali, prima fra tutte le Nazioni Unite. Da questo punto di vista, infatti è possibile constatare come si è distanti dalle politiche del cosiddetto decennio dello sviluppo e dal primo rapporto dell'allora Segretario delle Nazioni Unite, lo svedese Dag Hammarskjöld.

Ebbene, noi sappiamo che il dibattito su questa materia si è da tempo arenato sulle dorate spiagge messicane di Cancun, allorchè si realizzò la possibilità di discutere seriamente di questo tipo di problematiche. Pertanto, la Convenzione di Lomé va difesa, come non poteva che essere e come ho visto è stato fatto, sia pure nelle pieghe dei rilievi critici, anche da parte delle altre forze politiche perchè, rispetto a questa e ad altre considerazioni, essa mantiene in vita la possibilità di far sopravvivere un minimo di solidarietà internazionale rispetto alla mela spaccata costituita dal Nord e dal Sud del mondo, che si divarica sempre di più.

Signor Presidente, vorrei fare due ultime considerazioni. Approvo le riflessioni svolte autorevolmente dal Presidente della Commissione esteri del Senato, senatore Achilli in merito al parere espresso dalla Commissione bilancio. Vorrei però fornire, se è possibile, una interpretazione aggiuntiva, se è vero che, di fronte ad una richiesta spagnola di ridurre la propria percentuale di contribuzione al FED e addirittura alla stessa opposizione della Gran Bretagna di incrementare gli aiuti ai paesi ACP, si è dovuto ricorrere a contributi addizionali volontari e, in tale contesto, va ricordato che Francia ed Italia hanno svolto un ruolo decisivo. Ebbene, ritengo che, proprio perchè è stata fatta questa operazione, il richiamo, della Commissione bilancio, sia pure da leggersi con qualche difficoltà, in questo parere un po' critico, molto più semplicemente voglia ricordare alla Commissione di merito affari esteri che il Governo ci ha consegnato mesi fa una voluminosa documentazione sui circa ventimila miliardi impegnati in materia di cooperazione e che essendosi realizzata una forte divaricazione, una forte sfasatura non solo rispetto all'effettive risorse, ma anche alle strutture in grado di sostenere questo tipo di lavoro, si rendeva necessaria una coerenza con le finalità della cooperazione, di quella cooperazione, strumento della politica estera, che nella passata legislatura, nell'articolo 1, abbiamo ritenuto non si esprimesse in termini di verità generale, proprio per i reciproci condizionamenti che tale fase implica sia sul terreno della politica estera sia sul terreno dell'attività di cooperazione.

Quindi, da questo punto di vista, se, rispetto ai capitoli giustamenti citati dal relatore, sono state aumentate le risorse in direzione di un'applicazione della Convenzione di Lomé, ritengo che quel parere ci chieda anche come intendiamo discutere e riscrivere la distribuzione delle risorse in materia di programmazione. Ricordo, al riguardo, quanto ha detto il Sottosegretario e cioè che nei prossimi giorni vi sarà un confronto di questo tipo con la Commissione esteri.

A mio avviso, signor Presidente, il problema è alla fine un altro. Tutte le volte che affrontiamo su diversi versanti la problematica della cooperazione non possiamo che sottolineare la necessità di inserire tra le tante cose all'ordine del giorno il risultato dell'indagine conoscitiva conclusa dalla Commissione esteri del Senato; tuttavia il problema non è tanto quello di ripercorrere l'ampio cammino fatto da tale indagine conoscitiva (che chi di noi è interessato alla materia può leggere), ma soprattutto di discutere il documento finale di tale indagine.

In qualche misura noi abbiamo la «presunzione» di ritenere che tale documento mantenga intatta la sua attualità per cercare di capire, di mettere alla luce del sole la problematica della cooperazione e della sua gestione, che deve vedere tutti noi particolarmente impegnati trattando-

si di materia che non deve rappresentare un modo discrezionale di finalizzare le risorse pubbliche, il pubblico denaro, ma che deve essere utilizzata rispetto ad altri strumenti della nostra attività economica all'estero che possono risultare superati e obsoleti.

Dobbiamo evitare di cadere in una sorta di verità generale secondo cui tutto ciò è entrato in crisi in seguito alla venuta in primo piano del discorso dei paesi dell'Est. È questo un problema serio; non dobbiamo dimenticare che fino al 1989 esistevano due Nord che conducevano una politica di cooperazione con il Sud del mondo, ma essi erano divisi da una valutazione anche di tipo ideologico su tale materia.

Ritengo, pertanto, che noi si debba esaminare il lavoro svolto dall'indagine conoscitiva, ma soprattutto il suo documento finale, giacchè il Parlamento deve tenere conto di quanto accade nel paese, in modo da confrontarsi con il Governo e insieme ad esso trovare le soluzioni più idonee. Inoltre, dobbiamo considerare che alcuni settori decisivi per rendere trasparente e credibile l'attività di cooperazione si riuniranno domani mattina nell'auletta dei Gruppi parlamentari; a tale riunione parteciperanno le ONG, i sindacati, addirittura un settore importante di funzionari della Direzione generale della cooperazione.

Ritengo che tale dibattito rivesta grande importanza e contenga un monito per tutti noi. Il titolo del dibattito: «Per non archiviare il Sud del mondo» credo rappresenti un monito per una riflessione critica; non per stabilire torti e ragioni, ma per restituire alla politica di cooperazione quella spinta e quella idealità che hanno fatto trovare il Parlamento unitario su questa politica, non soltanto su un terreno di verità generale, ma affinchè il Sud del mondo trovi lo spazio ed il rilievo politico che gli appartengono. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» (2600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al senatore Bernardi che svolgerà il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;

in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione relativo alla copertura finanziaria, nonchè del successivo articolo 97 che prevede

che i pubblici uffici siano organizzati in modo da garantirne il «buon andamento»;

visto il parere della 5ª Commissione della Camera dei deputati nel quale l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame viene interpretato nel senso che alla riorganizzazione degli uffici si faccia fronte senza l'assunzione di nuovo personale e che l'istituzione di organismi consultivi e di studio rientri negli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi;

visto il parere della 1ª Commissione del Senato che all'unanimità ha espresso parere favorevole su tutto il disegno di legge di delega;

ritenuta l'opportunità di non modificare il testo del disegno di legge di delega, così come approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 1991 e che può raggiungersi lo scopo di osservare la norma costituzionale dell'articolo 97 senza violare l'altra norma costituzionale contenuta nell'articolo 81, come richiesto dalla 5ª Commissione del Senato, attraverso un'interpretazione analoga a quella espressa dalla competente Commissione della Camera dei deputati, trasfusa in un apposito ordine del giorno:

impegna il Governo:

a provvedere alla riorganizzazione di uffici ed organi previsti dall'articolo 3, comma 2, nonchè all'istituzione di organismi consultivi e di studio utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi.

9.2600.2 BERNARDI

BERNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che ho l'onore di illustrare non è marginale rispetto al provvedimento, ma è funzionale al voto favorevole che daremo al disegno di legge di delega, in quanto intende superare le obiezioni mosse dalla Commissione bilancio del Senato circa l'articolo 3, accogliendo l'interpretazione autentica di tale articolo fornita nel parere dell'omologa Commissione della Camera. Data l'importanza dell'ordine del giorno, mi permetto brevemente di richiamare il punto 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, il quale stabilisce che, entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, cioè entro 12 mesi, i Ministri competenti per materia adottano norme regolamentari per la riorganizzazione degli uffici o organi, compresi quelli delle aziende o amministrazioni autonome dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze a essi affidate; potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

La Commissione bilancio della Camera ritenne di vincolare il proprio parere favorevole al presupposto che questo non significasse assunzione di nuovo personale e che ogni riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici avvenisse nell'ambito degli oneri già stanziati in bilancio. La Commissione bilancio del Senato, invece, ha ritenuto non essere vincolo sufficiente questa interpretazione accolta in sede di prima lettura del provvedimento e quindi ha negato il suo consenso.

Riteniamo che questo disegno di legge di delega sia estremamente importante, signor Presidente, onorevoli colleghi. Il codice della strada

risale al 1958, quando le strade italiane non avevano certamente a sopportare un rapporto di 82 veicoli per chilometro, come è attualmente in Italia; quindi non c'era nessuna condizione particolare per una revisione. Oggi, se non ci affrettiamo ad ammodernare questo strumento che organizza il trasporto sul territorio, le conseguenze saranno veramente pesanti. Allora con questo ordine del giorno da me presentato intendo corroborare l'autenticità dell'interpretazione data in prima lettura, oltre all'univocità di questa medesima interpretazione, in modo che qualunque Governo si senta impegnato politicamente e direi anche giuridicamente (pur se mi rendo conto che la valenza giuridica di un ordine del giorno è senza dubbio limitata) a rispettare questi limiti di bilancio e di organico del personale che possano essere varati solo con espresse disposizioni di legge. Riteniamo infatti che nessun uomo politico, nessun Ministro si azzarderà a rischiare una responsabilità contabile personale quando una interpretazione della Camera e del Senato lo vincola al rispetto delle norme vigenti in materia di personale e di organici. Raccomando quindi l'approvazione di questo ordine del giorno come preliminare all'approvazione del provvedimento nel suo insieme.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, che illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;

considerato l'altissimo numero di incidenti anche mortali in cui, oltre agli altri utenti della strada, sono coinvolti mezzi e uomini addetti ai servizi di emergenza (ambulanze, ordine pubblico, scorte di sicurezza, vigili del fuoco, ecc.),

impegna il Governo:

a disporre norme adeguate di regolamentazione della circolazione stradale dei mezzi di emergenza al fine di assicurare anche l'incolumità di tutti gli altri utenti della strada ed ulteriori norme riferite all'uso dei dispositivi supplementari di allarme degli autoveicoli operanti in situazioni di emergenza ed al rigoroso accertamento delle condizioni psico-fisiche, psico-tecniche ed attitudinali quali requisiti per la patente di guida, nonchè all'introduzione dell'obbligo di seguire corsi periodici di aggiornamento per guide speciali.

9/2600/1 LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che parte dei problemi di mobilità e di inquinamento dei centri storici potrebbe trovare soluzione con l'introduzione di veicoli elettrici leggeri da impiegare in città anche per il trasporto di persone;

considerato che il ritardo tecnologico dell'industria del nostro paese nel campo dei veicoli elettrici leggeri potrebbe in breve tradursi in una totale dipendenza verso l'estero per certi materiali e certe tecnologie;

rilevata pertanto la necessità di facilitare l'omologazione e rendere di effettivo interesse l'uso dei veicoli suddetti;

impegna il Governo affinchè:

1) tra le nuove categorie di veicoli, previste al punto *k*) dell'articolo 2 del presente disegno di legge, venga compreso il «veicolo elettrico leggero», da impiegare in città anche per il trasporto di persone, con una procedura di omologazione identica a quella dei «motoveicoli»;

2) la classificazione di «ciclomotori» e «motoveicoli» dipenda da parametri validi per propulsori di qualsiasi tipo (come la potenza effettiva o la potenza fiscale).

9/2600/3 IL RELATORE

CHIMENTI, *relatore*. Vorrei fornire solo dei semplici chiarimenti sull'ordine del giorno n.3.

Oggi un motoveicolo o un ciclomotore a motore elettrico non potrebbe essere immesso in circolazione perchè il parametro di identificazione di ciascuno dei due veicoli e la cilindrata. È strano, ma in base alla normativa vigente è così. Pertanto il secondo punto dell'ordine del giorno impegna il Governo affinchè sia possibile l'introduzione del ciclomotore e del motoveicolo a trazione elettrica.

Il primo punto dell'ordine del giorno, invece, facilita l'introduzione della microvettura a trazione elettrica. Preciso che si tratta di microvettura e non dell'autovettura alla quale siamo abituati a pensare. Si tratta, cioè, di un mezzo ideato con l'utilizzo del motore elettrico per la circolazione in città: se venisse considerato «autovettura», verrebbe omologato sulla base di una procedura piuttosto difficile, complicata ed anche dispendiosa. Considerarlo «motoveicolo» potrebbe invece indurre le industrie, anche se di non elevatissima capacità, a realizzare microvetture di questa specie.

Resta certamente da considerare tutta la questione dei piani del traffico della quale si occupa in parte il disegno di legge in esame: spero che tale aspetto venga affrontato in maniera più particolareggiata nel corso dell'esame della riforma del trasporto pubblico locale, perchè dobbiamo pensare ad una forma di difesa dei centri storici stringente, prevista anche da norme di legge. Questa in discussione è una misura possibile e spero che il Parlamento l'accolga.

PRESIDENTE. Senatore Chimenti, vuole esprimere il suo parere anche sull'ordine del giorno presentato dal senatore Bernardi?

CHIMENTI, *relatore*. Naturalmente esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione, così come su quello presentato dal senatore Bernardi. Mi auguro che ciò valga a superare l'*impasse* in cui ci siamo venuti a trovare e a eliminare le condizioni poste nel parere formulato dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici.* Signor Presidente, ringrazio il senatore Bernardi per aver posto con particolare chiarezza alcune questioni che vincolano il Governo ad una interpretazione che fugherà la preoccupazione che si è manifestata in Commissione bilancio. Già nel dibattito svoltosi alla Camera questa era l'interpretazione seguita dal Governo. Probabilmente *repetita iuvant* ed è fuori discussione che per quanto ci riguarda – mi auguro di essere il Ministro che si occuperà dell'attuazione della legge delega – ci atterremo scrupolosamente a questa severa e puntuale interpretazione.

Ringrazio altresì il senatore Chimenti per aver sollevato la questione contenuta nell'ordine del giorno n. 3 a cui il Governo è senz'altro favorevole. Qualora la legislazione vigente non ci consentisse di addivenire a quanto da lui auspicato, mi impegno a presentare quanto prima un disegno di legge in modo da avere la base per raggiungere gli obiettivi contenuti nell'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei è favorevole anche agli altri ordini del giorno, il n. 1 della Commissione e il n. 2 del senatore Bernardi?

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici.* Senz'altro.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione degli ordini del giorno?

CHIMENTI, *relatore.* Sì, signor Presidente.

BERNARDI. Anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Bernardi.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal relatore.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della Commissione bilancio sul testo proposto dalla Commissione di merito.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo trasmesso dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, conferma il parere espresso alla Commissione di merito, in particolare

per la parte in cui si rilevava che l'articolo 3, comma 2, si pone come norma elusiva dell'articolo 81, della Costituzione.

La Commissione fa altresì presente che tale pronunzia di segno contrario può essere superata da un emendamento che, all'articolo 3, comma 2, escluda esplicitamente incrementi di personale e di stanziamenti di spesa: in assenza di una norma di tale tipo, rimarrebbe pertanto il parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno potuto ascoltare, per effetto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente l'articolo 3, ove non fosse modificato, dovrà essere votato a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli. Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato «Codice della strada».

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonchè nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè disposizioni di carattere transitorio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il Codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla normativa comunitaria, agli accordi interna-

zionali, all'evoluzione tecnica ed all'aumentata complessità del traffico, specialmente nei centri urbani, prevedendo, altresì, la redazione e l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le indicazioni degli strumenti urbanistici;

b) semplificazione e snellimento delle procedure eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonchè attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

c) disciplina più dettagliata del potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade per la regolamentazione del traffico e previsione del potere sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici in caso di inosservanza delle norme;

d) previsione della facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma;

e) disciplina del registro delle strade e del censimento del traffico, nel quadro delle funzioni relative all'assetto e alla pianificazione del territorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) disciplina delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, anche in relazione alla classificazione delle strade, nonchè dei dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasione alla sosta nei centri urbani;

g) disciplina della velocità in coerenza con la normativa comunitaria finalizzata alla tutela della vita umana, dell'ambiente e del risparmio energetico;

h) determinazione dei casi di rimozione dei veicoli, con attribuzione agli enti proprietari o concessionari delle strade del relativo potere di rimozione e con previsione dell'obbligo di pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia;

i) determinazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, con rinvio al regolamento di esecuzione per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;

j) determinazione dell'installazione di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico da collocare nei punti di maggiore congestione del traffico;

k) introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici;

l) disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli nonchè dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con previsione di oneri supplementari a carico degli utenti di trasporti eccezionali per il rinforzo, l'adeguamento e l'usura delle infrastrutture, nonchè di norme per il controllo e l'accertamento delle infrazioni;

m) previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi, ivi compresi quelli radioattivi, e alla

circolazione dei relativi veicoli, a tutela del conducente del veicolo e degli addetti al trasporto, nonchè dell'ambiente esterno;

n) aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi, nonchè per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto; revisione della disciplina delle vendite con patto di riservato dominio;

o) aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli autoveicoli;

p) revisione della disciplina della patente di guida, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nonchè previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale per la guida dei veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego;

q) previsione di una particolare disciplina per il rilascio del certificato anamnestico limitato alla sola attestazione di malattie o infermità pregiudizievoli al conseguimento della patente;

r) introduzione di norme e dispositivi che facilitino la mobilità dei non vedenti e dei portatori di *handicap*;

s) previsione, durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, di una limitazione nella guida determinata in rapporto alla capacità di velocità massima e al rapporto peso-potenza dell'autoveicolo;

t) riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione;

u) determinazione dei casi in cui la marcia dei veicoli costituisca, per le condizioni degli stessi, pericolo per la sicurezza della circolazione ed attribuzione, agli organi di polizia stradale, del potere di adottare misure idonee ad eliminare in tali casi lo stato di pericolo;

v) previsione di misure cautelari per le violazioni più gravi qualora commesse da conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa per escursionisti esteri;

w) previsione di limiti di durata dell'illecito consistente nella sosta vietata;

x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale; previsione che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità;

y) aggiornamento delle norme per il rilascio del documento di circolazione, per l'immatricolazione, per i trasferimenti di proprietà, di residenza o di abitazione, nonchè per la radiazione dei veicoli a motore o destinati ad essere da essi rimorchiati, che, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi rispettivamente al Ministero dei trasporti ed al pubblico registro automobilistico, persegua un modello organizzativo tendenzialmente omogeneo che eviti eventuali duplicazio-

ni e dispersioni di attività amministrative dirette al medesimo fine, mediante l'armonizzazione delle procedure operative e prevedendo comunque forme di immediata provvisoria registrazione da parte del pubblico registro automobilistico, valide a tutti gli effetti di legge, salvo prova contraria, e da perfezionare definitivamente entro termini non superiori a tre mesi; ciò anche allo scopo di effettuare una puntuale rilevazione della composizione del parco circolante;

z) disciplina della targatura e verifica della riserva allo Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe, nonchè previsione che per i ciclomotori, ferma restando la natura di bene mobile non registrato, sia adottato un contrassegno di identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo all'acquisto;

aa) istituzione di un'anagrafe ai fini della sicurezza stradale che includa incidenti e infrazioni;

bb) riserva al Ministero dell'interno del coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;

cc) previsione di una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento acustico, dell'aria e del suolo, conseguenti alla circolazione dei veicoli, nonchè previsione di norme per l'adozione di dispositivi appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto delle direttive comunitarie;

dd) revisione del sistema vigente delle infrazioni amministrative e relative sanzioni e previsione di nuove ipotesi in conseguenza della nuova disciplina della circolazione, nonchè di misure cautelari a garanzia del credito erariale per le predette sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime nei limiti di lire 30.000 per il minimo e di lire 4 milioni per il massimo; previsione anche della possibilità di sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente di guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni;

ee) previsione, per le infrazioni ai limiti di velocità, di tre diverse fasce di sanzioni amministrative, a seconda che la violazione dei limiti sia contenuta entro i dieci chilometri orari, ovvero sia compresa fra i dieci e i quaranta chilometri orari, ovvero sia superiore ai quaranta chilometri orari; qualora la violazione del limite di velocità sia di oltre quaranta chilometri orari sarà prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni e dell'immediata sospensione da uno a tre mesi della patente di guida;

ff) previsione di criteri e modalità per il periodico aggiornamento delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario;

gg) previsione, nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purchè non superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire 2 milioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la lettera o) *con la seguente:*

«*o*) aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli autoveicoli, prevedendo per le autovetture la revisione periodica entro

il termine massimo di quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni».

2.1 IANNIELLO, SANESI, VELLA, MARIOTTI, PINNA, SENESI, VISCONTI, PATRIARCA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SENESI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CHIMENTI, *relatore*. Invito il collega Ianniello e gli altri presentatori a ritirare l'emendamento non perchè non condivida il senso e il merito dello stesso, ma per un motivo su cui abbiamo abbondantemente discusso in Commissione e qui in Aula: anche l'approvazione di questo semplice emendamento impedirebbe al disegno di legge di concludere il suo *iter* in tempi brevi. Siccome la legge delegata verrà comunque esaminata dalla Commissione in prima e in seconda istanza, credo che il problema posto dall'emendamento possa essere affrontato in quella sede.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

SANESI. Per proporre ai presentatori di ritirare l'emendamento, visto che ne sono anch'io firmatario: sono d'accordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la invito ad esprimere il parere sull'emendamento 2.1.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Invito anch'io i presentatori a ritirare l'emendamento. Qualora venisse trasformato in ordine del giorno, non avrei difficoltà ad accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Senesi, lei ha ascoltato il relatore ed il Ministro. Cosa intende fare?

SENESI. Signor Presidente, trasformerei l'emendamento in ordine del giorno: di fronte alla espressa volontà del Governo ci riteniamo soddisfatti.

PRESIDENTE. La prego allora di far pervenire alla Presidenza il testo di tale ordine del giorno.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del Codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del Codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonchè norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del Codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.

Sull'articolo 3 la 5ª Commissione permanente ha condizionato il suo assenso all'introduzione di una clausola che escluda esplicitamente incrementi di personale e di spesa. Senza tale clausola, il parere è contrario per mancanza di copertura finanziaria.

Di conseguenza l'articolo 3 deve essere deliberato dal Senato con votazione qualificata. Poichè si è convenuto di non effettuare votazioni qualificate in questa seduta, il voto sull'articolo 3 viene accantonato. Resta inteso che la votazione avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti

la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi della legge di delegazione.

3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla assegnazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice della strada, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni di cui all'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ianniello e da altri senatori.

VENTURI, *segretario.*

«Il Senato,

impegna il Governo a procedere all'aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli autoveicoli, prevedendo per le autovetture la revisione periodica entro il termine massimo di quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni».

9.2600.4 IANNIELLO, SANESI, VELLA, MARIOTTI, PINNA, SENESI, VISCONTI, PATRIARCA, CHIMENTI

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione. Chiedo pertanto ai presentatori se insistono per la votazione.

SENESI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli, a parte la votazione dell'articolo 3 che è stata accantonata, a questo punto è esaurito. Trattandosi di provvedimento di delega, anche la votazione finale dovrà essere effettuata a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettronico. Quindi accantoniamo anche questa votazione, che sarà effettuata nella seduta antimeridiana di domani.

Presidenza del vice presidente LAMA

Discussione del disegno di legge:

«Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali» (2711) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale modificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione del senatore Cabras è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge fa parte di un pacchetto di quattro provvedimenti per la difesa della regolarità del voto e contro le infiltrazioni malavitose nelle liste elettorali. Sarebbe stato intendimento del Governo che tutti e quattro fossero discussi insieme, in modo organico, come anche auspicava il relatore, ma purtroppo l'*iter* parlamentare ha impresso una certa velocità a questo provvedimento e minore velocità ad altri.

Tuttavia il provvedimento si segnala per due aspetti, in primo luogo per un aspetto di razionalità. Negli ultimi tempi, dal 24 giugno 1990 al 19 maggio 1991 in 25 domeniche diverse, solo 125 comuni hanno effettuato le loro votazioni; sostanzialmente c'è stata una sorta di polverizzazione dei turni elettorali che non è positiva, innanzitutto perchè comporta un dispendio di energie organizzative da parte degli uffici elettorali, delle prefetture e della magistratura, ma anche perchè consente un minore controllo sul trasferimento degli elettori da una lista elettorale di un comune ad un'altra.

Ecco perchè questo disegno di legge, pur essendo di razionalizzazione, è entrato nel pacchetto per la difesa della regolarità del voto contro eventuali imbrogli e contro infiltrazioni malavitose, che io mi auguro il Senato possa valutare nella sua interezza in tempi piuttosto brevi. Come è noto, due disegni di legge, i più scottanti, sono ancora alla Camera dei deputati: quello sull'elettorato attivo e quello sulla limitazione dell'elettorato passivo.

Mi scuso pertanto se i quattro provvedimenti non possono essere valutati insieme, ma questo sarebbe stato il nostro intendimento. Tuttavia l'elevato numero di voti favorevoli (un solo voto contrario) verificatosi alla Camera sottolinea come questo provvedimento sia largamente condiviso, sia urgente e rappresenti una razionalizzazione importante.

Voglio infine far rilevare che con questi disegni di legge, come già avvenne per il disegno di legge n. 53 del 1990, il servizio elettorale del Ministero dell'interno cerca di fare tutto il possibile all'interno delle istituzioni attuali – certo non possiamo entrare nel dibattito istituzionale di riforma elettorale – per dare una risposta alle giuste attese dell'opinione pubblica e delle forze politiche al fine di tutelare meglio il voto rispetto a episodi come quelli accaduti a Napoli nel 1987, che hanno giustamente turbato ed inquietato l'opinione pubblica.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANESI. Signor Presidente, a mio avviso, il primo comma dell'articolo 1 è poco chiaro, e vorrei in proposito chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo.

Si dice nel primo comma dell'articolo 1: «I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre».

Faccio un'ipotesi: a Montebelluna si vota il 9 settembre 1991; il termine dei cinque anni non è più rispettato, perchè il periodo scade l'8 settembre del 1997 in questo caso.

Vorrei pertanto, onorevole Sottosegretario, che lei mi spiegasse come mai dura in carica sei anni anzichè cinque.

PRESIDENTE. Il sottosegretario, se vuole, può fornire il chiarimento richiesto dal senatore Sanesi.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il Presidente che mi dà modo di rispondere, anche se avevo già preso la parola.

Ciò mi consente di mettere in luce un altro dei pregi del provvedimento. Il disegno di legge in esame, cerca di far riconvergere a poco a poco le elezioni parziali nel turno generale per evitare un continuo barometro della politica italiana, magari appesa a questa o a quella vicenda locale, che ha poi uno scarso significato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il

30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre.

2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo ovvero si svolgono in una giornata domenicale compresa:

a) tra il 15 e il 30 settembre se le medesime condizioni siano intervenute nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

b) tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se siano intervenute nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;

c) tra il 1° e il 31 marzo dell'anno successivo se le predette condizioni si siano verificate dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio

comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non posso che confermare il voto favorevole che anche il nostro Gruppo aveva dato nell'altro ramo del Parlamento. Ma vorrei cogliere l'occasione per intervenire in un dibattito, sia pur rapido, sulla materia elettorale, anche sollecitato da una considerazione del relatore Cabras (che mi sembra coincidente con le osservazioni svolte dal Sottosegretario Spini) il quale auspica, nella relazione, una concentrazione del lavoro legislativo in tale materia.

Questo sollecita la nostra attenzione sul contesto politico in cui si svolge ogni dibattito in materia di riforma elettorale. Vorrei accennare ad una valutazione sul momento politico, da questo punto di vista, in particolare a nome dei colleghi radicali del nostro Gruppo. Oggi ragioniamo in sede istituzionale di materia elettorale, sia pure su un aspetto tecnico particolare, in presenza di un fatto politico di grande rilievo, cioè le recenti dichiarazioni del primo cittadino dello Stato su questo tema. Sono dichiarazioni – lo so bene – in tutti i sensi irresponsabili e che quindi il Parlamento non può discutere nè valutare

per esprimersi su di esse in termini formali. Certamente, però, esse rappresentano un fatto politico rispetto al quale ritengo che siamo chiamati, come forze politiche e parlamentari, a valutare cosa esso significhi nel contesto del dibattito politico nel nostro paese.

Nel merito, non ufficialmente, ma ufficiosamente, si è detto che oggi è ormai chiaro che il confronto politico in termini di riforma istituzionale e quindi elettorale si svolge tra due posizioni: quella del Partito socialista, del Movimento sociale e di altri da un lato, e quella della Democrazia cristiana e del Partito democratico della sinistra dall'altro. Si è aggiunto che su queste due posizioni è necessario che il paese sia chiamato a giudicare e a pronunciarsi. Non parlo di atti formali, non è certo questa la mia intenzione, di fronte però al quadro politico che tale atto delinea, sono tenuto a ricordare che 600.000 cittadini, essi sì, con atto formale, hanno delineato una terza e diversa posizione, che formalmente è però la prima, poichè è incardinata nel dibattito politico; 600 mila cittadini hanno sottoscritto due richieste di *referendum*, cassate dalla Corte costituzionale con una sentenza gravissima perchè espressione emblematica della degenerazione partitocratica delle nostre istituzioni. La sentenza della Corte di cassazione ha riconosciuto però che il *referendum* è incardinato.

C'è una posizione della quale ogni organo dello Stato che sia tutore dei diritti dei cittadini non può non tener conto...

SANESI. Si va fuori tema, signor Presidente.

STRIK LIEVERS. ... una posizione che è incardinata nel dibattito, rispetto alla quale credo che in sede parlamentare ...

SANESI. Non mi sembra questa la sede per parlare di riforma istituzionale.

STRIK LIEVERS. ... sia giusto dire e dichiarare che richiediamo se non altro, il riconoscimento della legittimità della presenza di tale posizione nel confronto politico su questi temi.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato qui una dichiarazione di voto che non era certamente tale. Anzi, collega Strik Lievers, non posso non richiamarla per le parole che ella ha pronunciato e sul giudizio espresso sul Presidente della Repubblica definendo sue dichiarazioni «in tutti i sensi irresponsabili». Lei sa benissimo che questo non è possibile, non è vero e che in ogni caso non si può dire in quest'Aula. Lei lo sa e non può non prendere atto di questo richiamo.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. La mia, signor Presidente, onorevoli colleghi, sarà una brevissima dichiarazione di voto per dire che siamo d'accordo su una razionalizzazione delle attuali disfunzionalità delle varie leggi elettorali. È fuori di dubbio infatti che la polverizzazione di momenti

elettorali per quanto riguarda le elezioni comunali e provinciali si presta a creare situazioni di poca trasparenza, e lo ha detto anche il Sottosegretario. Quello che però veramente non comprendiamo è questo voler procedere a piccoli passi. Anche in una materia come questa, un po' *a latere* della grande materia della riforma elettorale, servono passi più decisi. Ad esempio, serve fissare un solo giorno per le votazioni anzichè due. Si parla tanto, e continuamente si sbandierano i costi delle elezioni, quasi si minaccia l'astensione a causa di essi e poi non si procede ad una cosa tanto elementare qual è la riduzione ad un giorno solo della durata delle votazioni.

Non si procede inoltre sull'altra strada, su cui pure il Sottosegretario qui presente ci aveva dato delle assicurazioni; infatti, quando affrontammo la tristissima vicenda delle leggi sugli scrutatori, il Sottosegretario ci disse che tutti questi problemi sarebbero stati superati allorquando si fosse riusciti a dotare il nostro paese, che, perdinci, non è l'ultimo al mondo, di un sistema di votazione elettronica ed aggiunse che erano in corso studi sulla materia. Sono finiti questi studi? Non giunge mai, ci sembra, il momento in cui si riesce ad uscire da questa serie di intrecci che costituiscono una ragnatela che fa sì che non ci si possa muovere agevolmente in questo campo, che è quello della democrazia per eccellenza, perchè vi sono di mezzo, da un parte, i costi, dall'altra, la poca trasparenza, dall'altra ancora la farraginosità di certe procedure, nonchè il modo in cui ci si procaccia il personale, eccetera. Tutto ciò, a mio avviso, si potrebbe superare qualora vi fosse la volontà reale del Governo di studiare il modo di dotare il nostro paese di un sistema di voto elettronico, che non mi pare una cosa impossibile, qualora si riduca – ripeto – la durata delle votazioni ad una sola giornata. Ecco due cose fondamentali da fare al più presto.

La legge al nostro esame rappresenta certamente uno sforzo di buona volontà – noi lo riconosciamo ed infatti abbiamo votato in suo favore alla Camera e confermiamo anche in questa sede la nostra adesione – ma non possiamo non rimarcarne la modestia ed il modo inadeguato con il quale si procede. A mio avviso, infatti, non si tratta tanto di concentrare in certi giorni lo svolgimento delle elezioni, anche se questo, stante il sistema attuale, ha un suo significato razionalizzatore, quanto piuttosto di semplificare il momento elettorale. Non deve trattarsi, cioè, di un'operazione straordinaria, per cui deve mobilitarsi tutto lo Stato, la sua burocrazia, i suoi uffici, ma di un momento in cui la gente si esprime attraverso un procedimento veloce e facile.

In conclusione, dunque, io invito nuovamente il Governo a procedere sulla strada del voto elettronico, in modo che esso non resti sempre e solo a livello di buone intenzioni, ma si facciano quei passi concreti che portano finalmente a raggiungere tale risultato.

PRESIDENTE. Mi permetto di aggiungere un codicillo irrituale. L'onorevole Sottosegretario sa che il comune che io amministro ha presentato, ripetutamente, la richiesta di poter sperimentare il sistema della votazione elettronica. Siamo sempre in attesa di tale provvedimento, che desidereremmo naturalmente fosse di matrice governativa, in modo che possa essere approvato senza grandi complicazioni, tenuto conto, fra l'altro, che le spese che comporta sono molto modeste.

I colleghi mi scusino per questa – ripeto – irrituale dichiarazione che con la mia qualità di Presidente non ha parentela.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Intervengo brevemente per sottolineare i meriti del comune di Amelia e riconosco che si tratterebbe effettivamente di una sperimentazione positiva. Al riguardo, posso dire che i miei uffici hanno elaborato il relativo disegno di legge, il quale però, per ora, non ha ancora varcato la soglia del Consiglio dei ministri. Spero che ciò avvenga al più presto e comunque voglio assicurare al Presidente che seguiamo questo argomento con tutto l'interesse che merita.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANESI. Prendo la parola, signor Presidente, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale al provvedimento in esame. Noi, come alla Camera, voteremo in suo favore per gli stessi motivi enunciati in quella sede, anche se, anzichè quattro turni, si potevano prevedere soltanto due turni. D'altra parte non è il caso di perder tempo e quindi mi limito a ribadire il nostro consenso al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il disegno di legge disciplina materia elettorale e la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico. La votazione è pertanto accantonata e avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Gli argomenti iscritti al secondo e al terzo punto dell'ordine del giorno, «Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica» e «Deliberazione sulle dimissioni presentate dal senatore Corleone», comportano entrambi votazioni qualificate. Conseguentemente, vengono anch'essi accantonati.

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Legge-quadro sul volontariato» (296), d'iniziativa del senatore Lipari e di altri senatori;

«Legge-quadro sul volontariato» (648), d'iniziativa del senatore Taramelli e di altri senatori;

«Legge-quadro sul volontariato» (784), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato» (1582), d'iniziativa del senatore Onorato;

«Norme per la regolamentazione del volontariato» (1682), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato» (2085), d'iniziativa del senatore Acquaviva e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 296, 648, 784, 1582, 1682 e 2085.

Ricordo che nella seduta del 28 maggio sono stati esaminati ed approvati i primi quattro articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(*Risorse economiche*)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) corrispettivi derivanti da convenzioni.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità perseguite.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le diposizioni del codice civile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente*:

«*c*) contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, che possono essere esclusivamente erogati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12-*bis*, per sostenere la realizzazione di specifici e documentati progetti conformi alle finalità delle singole Associazioni e a quelle della presente legge».

5.2 ACQUAVIVA, GUIZZI, ACONE

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «al sostegno di specifiche attività o progetti» *con le altre:* «esclusivamente a sostenere la realizzazione di specifici e documentati progetti conformi alle caratteristiche operative delle singole organizzazioni».

5.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera f) *sostituire le parole:* «corrispettivi» *con l'altra:* «rimborsi».

5.7 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, GIUSTINELLI, SPOSETTI, FERRAGUTI

Al comma 1 dopo la lettera f) *aggiungere la seguente*:

«*f-bis*) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali».

5.1 (nuovo testo) ROSATI

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.3 ACQUAVIVA, GUIZZI, ACONE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «al conseguimento delle finalità perseguite» *con le altre*: «esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 3».

5.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di mancato adempimento a quanto disposto dal presente comma, provvedono le Regioni o le Province autonome».

5.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ACONE. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

* BOATO. Signor Presidente, l'articolo 5 riveste particolare rilevanza, poichè concerne le risorse economiche.

L'emendamento 5.4 da noi presentato riprende in qualche modo la esigenza già espressa nell'emendamento 5.2, a favore del quale pertanto voteremo.

La lettera *c*) del comma 1 recita: «contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti». Noi proponiamo di sostituire tale espressione, troppo generica, con la seguente: «esclusivamente a sostenere la realizzazione di specifici e documentati progetti conformi alle caratteristiche operative delle singole organizzazioni».

In sostanza, signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'emendamento 5.4 tende ad escludere che con tale legge – alla quale nella sostanza siamo favorevoli, pur se riteniamo giusto apportare alcune modifiche – si possano verificare casi di contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche che vadano al di là dello spirito e della lettera della legge stessa nella sua impostazione generale. Ci sembra troppo generico il riferimento contenuto nell'attuale lettera *c*): «al sostegno di specifiche attività o progetti», se non si rende esplicito che tali progetti devono essere in qualche modo documentati e soprattutto conformi alle caratteristiche operative che le organizzazioni del volontariato hanno.

Soltanto in questo modo si potrà ipotizzare l'esistenza di contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche che non rappresentino in certa misura una deformazione o una deviazione, ma che siano finalizzati agli obiettivi che la legge si propone. Circa il successivo emendamento 5.5, esso si riferisce al periodo finale del comma 2 ed è nello spirito dell'emendamento precedente. Infatti l'attuale comma 2 stabilisce che le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica e iscritte nei registri di cui all'articolo 6 possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività; possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni con beneficio d'inventario e lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e la loro rendita al conseguimento delle finalità perseguite. Proponiamo allora che si specifichi, sostituendo l'espressione «al conseguimento delle finalità perseguite» con le seguenti parole: «esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 3», che abbiamo approvato nella seduta di ieri.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, il 5.6, esso incide in modo aggiuntivo sul comma 4. Quest'ultimo recita, come è opportuno che sia: «In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile». Condividiamo quanto è scritto in questo comma 4, ma riteniamo che bisogna immaginare cosa succeda se non viene adempiuto a quanto previsto da questa norma. Infatti il comma 4 dice che questi beni «sono devoluti» in caso di scioglimento; ma se di fatto non vengono devoluti? Allora prevediamo un'espressione aggiuntiva, un

periodo aggiuntivo che specifichi: «In caso di mancato adempimento a quanto disposto dal presente comma, provvedono le Regioni o le Province autonome», vale a dire quelle di Trento e di Bolzano. In questo modo si fa un riferimento esplicito a cosa avviene in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 4.

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 5.7 ha un duplice significato. Il primo riguarda la non proprietà del termine «corrispettivi» in relazione a questo disegno di legge. Il corrispettivo infatti ha natura onerosa e si ricollega ad una prestazione. Ora, siccome siamo nel caso di volontariato e di attività per definizione gratuita, possiamo parlare di rimborsi derivante da convenzioni e non di corrispettivi.

In secondo luogo, l'emendamento ha un significato anche sotto il profilo politico perchè vogliamo che effettivamente ci siano dei rimborsi a seguito di convenzioni e non dei corrispettivi. Riteniamo quindi importante sotto questo duplice profilo l'emendamento da noi proposto, che può sembrare piccolo, ma non lo è poi tanto.

ROSATI. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 ha il solo scopo di completare l'elencazione delle voci delle risorse economiche contenuta all'articolo 5 del testo approvato dalla Commissione. Infatti, poichè molte organizzazioni di volontariato sostengono la propria attività con proventi derivanti ugualmente da attività proprie, in genere consistenti in piccole iniziative di carattere economico, produttivo e commerciale (raccolta di rottami, vendita di stracci, eccetera), sembra opportuno includere nell'elencazione anche questa voce. Naturalmente questa modifica avrà poi rilievo per gli articoli successivi, ma di ciò parleremo dopo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne gli emendamenti 5.2 e 5.4, propongo di accogliere una formula sintetica che penso soddisfi la richiesta contenuta in entrambi. Pertanto, al comma 1, la lettera *c*) reciterebbe: «contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti». In tal modo si possono ricomprendere entrambe le manifestazioni.

Per quanto concerne l'emendamento 5.7, sono senz'altro disposto ad accogliere la sostituzione della parola «corrispettivi» con l'altra «rimborsi».

Accolgo senz'altro l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Rosati, perchè sul piano procedurale la nozione è chiarita dall'emendamento all'articolo 8, comma 1.

Sono d'accordo anche con l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, perchè le parole: «al conseguimento delle finalità perseguite» possono essere sostituite con le altre: «esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto». Ritengo inutile, invece, aggiungere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 3».

Non posso aderire all'emendamento 5.6, presentato sempre dal senatore Boato e da altri senatori, perchè ritengo che debba prevalere il diritto comune. Lo statuto dovrebbe indicare gli organi che prendono l'iniziativa per la destinazione dei beni, ma in mancanza si seguono le regole del codice civile. Non configurerei una disciplina speciale per queste associazioni di volontariato. Naturalmente gli statuti prevederanno in generale che beneficino entità e associazioni di tipo similari, ma, in mancanza di una disposizione specifica, credo che si debba seguire il diritto comune.

Non sono favorevole infine all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Acquaviva ed altri senatori, perchè la materia ha un precedente nella legge n. 52 del 1985 sulle trascrizioni. Essa prevede anche per entità associative non dotate di personalità giuridica la possibilità di lasciti e di trasferimento di beni. Si tratta della legge 27 febbraio 1985, n. 52, che modifica l'articolo 2659, n. 1, del codice civile. Se volete, ne posso dare lettura.

TOSSI BRUTTI. Sì.

BOATO. Sarebbe utile che il relatore leggesse quell'articolo.

ELIA, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà. L'articolo 2659, così come sostituito dalla legge n. 52 del 1985, che ho citato, recita: «Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonchè il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; ...». Questo è il n. 1 dell'articolo; se i colleghi lo desiderano, posso leggere anche la rimanente parte, ma ritengo che questo sia il punto essenziale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, se ho capito bene, lei ha proposto una formula sintetica che accoglierebbe gli emendamenti 5.2 e 5.4 (poi sentiremo i rispettivi presentatori). Inoltre, si è espresso negativamente sugli emendamenti 5.3 e 5.6, mentre ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.1.

Prego il senatore segretario di dare lettura del testo di tale emendamento sostitutivo degli emendamenti 5.2 e 5.4.

DI LEMBO, *segretario*:

«*Al comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente*:

"*c*) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti"».

5.8 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, il parere del relatore è talmente preciso e documentato che il Governo non può che aderirvi.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo ai senatori Acquaviva, Guizzi e Boato se considerano l'emendamento 5.8 presentato dal relatore soddisfacente per ritirare gli emendamenti 5.2 e 5.4.

GUIZZI. In ordine alla nuova formula proposta dal relatore, mi dichiaro moderatamente insoddisfatto e ritiro pertanto l'emendamento 5.2.

* BOATO. Signor Presidente, sicuramente la formulazione proposta dal relatore è migliore del testo precedente. L'emendamento da noi presentato in realtà faceva anche riferimento alle caratteristiche operative delle singole organizzazioni, che è un fatto di moralità istituzionale. È opportuno dare i finanziamenti soltanto in determinati casi, per associazioni di volontariato che operino nel campo loro proprio; non devono esserci deformazioni da questo punto di vista. Non so se il relatore possa accettare di aggiungere anche questa specificazione. Non avrei alcuna difficoltà a convergere sul testo dell'emendamento presentato dal relatore, purchè si inserisca quest'ulteriore specificazione che mi pare risponda ad un'esigenza di moralità condivisibile da tutti.

* ELIA, *relatore*. A me pare ovvio.

PRESIDENTE. Quindi il relatore non ritiene necessaria la specificazione. Senatore Boato, lei la ritiene necessaria?

* BOATO. Io riterrei di sì. Ripeto: mi sembra una questione di trasparenza istituzionale; forse definirla di moralità è eccessivo. Mantengo pertanto l'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Acquaviva e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, lei mi perdonerà e spero non mi censurerà se forse impropriamente approfitto dell'unica forma che questa fase della discussione mi consente, cioè la dichiarazione di voto, per svolgere una considerazione. Nel mentre io ritengo estremamente opportuna, quanto alle finalità stesse del provvedimento e in particolare quanto al criterio dell'eventuale erogazione di contributi, la questione proposta con l'emendamento 5.4, mi permetto di dire – ed è per questo che non convengo che sia inserita in questa sede – che la considerazione delle modalità di erogazione dei contributi non può essere specificata in via incidentale là dove si elencano i proventi delle associazioni.

Credo che la questione andrà affrontata – per parte nostra –, ci siamo fatti carico del problema presentando un emendamento – nell'articolo attinente i criteri di erogazione dei contributi.

Per queste ragioni mi augurerei che il collega Boato non insistesse per la votazione dell'emendamento in questa sede, perchè non vorrei che in qualche modo la reiezione dello stesso potesse pregiudicare un discorso di merito che dovremo fare nella sede opportuna, là dove appunto discuteremo delle caratteristiche di conformità alle finalità nel caso di erogazione di contributi.

PRESIDENTE. Senatore Boato, accoglie l'invito della senatrice Tedesco Tatò?

* BOATO. Ho ascoltato con molta attenzione la collega Tedesco Tatò e la ringrazio. Tuttavia manterrei l'emendamento, rendendo esplicito però che l'eventuale sua reiezione nulla pregiudica rispetto all'affrontare anche in altra sede la materia, così come ricordava la stessa collega Tedesco Tatò poc'anzi. È meglio che resti traccia di questa preoccupazione in questo dibattito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Boato e da altri sentori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Sia pure con insoddisfazione (ritengo di averlo fatto capire), ritenendo migliorativo l'emendamento rispetto al testo attuale, lo voterò.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, nel nuovo testo.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Non me ne voglia il collega Rosati, ma io mi asterrò su questo emendamento pur condividendone la sostanza, perchè avrei preferito la formulazione originaria.

Come i colleghi possono osservare, l'emendamento al nostro esame è formulato in un nuovo testo; il testo originario così recitava: «*f-bis)* proventi realizzati mediante attività economica non avente scopo di lucro».

Mi sembrava molto più esplicito e rigoroso l'emendamento originario ed avrei votato a favore se fosse stato mantenuto.

L'espressione «entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali» purtroppo si può estendere a fisarmonica in qualunque direzione. Pertanto, sempre per le preoccupazioni che prima ho espresso, cioè di condivisione delle finalità complessive di questa legge ma anche per l'esigenza di un certo rigore al suo interno, ho qualche perplessità su questa formulazione e quindi mi asterrò.

ELIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA, *relatore*. Vorrei chiarire che avevo richiamato non a caso l'emendamento 8.1 nel nuovo testo, nel quale si dice che: «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione». Questo chiarimento dovrebbe togliere qualsiasi dubbio al senatore Boato.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Il collegamento con l'emendamento 8.1, richiamato dal collega Elia, chiarisce bene il punto a cui si è fatto riferimento. Tuttavia, non esaurisce le osservazioni avanzate sull'emendamento 5.1, nel senso che i proventi indicati dall'emendamento 5.1 non costituiscono redditi imponibili qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali. Possono, tuttavia, esistere entrate – ed è questa una domanda che rivolgo al presentatore dell'emendamento – che non siano esclusivamente destinate ai fini istituzionali dell'ente?

Come ho già detto, quando le entrate sono destinate esclusivamente a fini istituzionali dell'ente, non sono soggette alla tassazione, ma possono anche non essere destinate esclusivamente a tali fini. Proprio l'emendamento 8.1 mi fa sorgere questo dubbio, poichè stabilisce che i proventi derivanti da attività commerciali produttive e marginali non costituiscono redditi imponibili qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione. Ma, stando a questa formulazione, potrebbero anche non essere destinate esclusivamente a tali fini, il che contrasta con le finalità della legge.

Se riuscissimo a risolvere questa contraddizione, non avremmo niente in contrario all'emendamento in esame, poichè ci rendiamo conto che esiste questa necessità e che di fatto vi è la realtà di chi, ad esempio, raccoglie la carta o il vetro, per poi venderli: non possiamo certo penalizzare questo tipo di entrate Non so se facendo riferimento anche in questo caso ad una finalità esclusiva, si possa risolvere il problema.

Sulla sostanza dell'emendamento non abbiamo nulla da obiettare, ma come lei sa senatore Rosati (e come si dice nel nostro paese), «fatta la legge, trovato l'inganno». Non vorrei, insomma, che ci trovassimo di fronte ad attività produttive di tutt'altro tipo e volume: questo non è certo il fine che lei ha inteso perseguire con il suo emendamento: di questo sono profondamente convinta.

ROSATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Rosati, prima di darle la parola, vorrei ricordarle che la 5ª Commissione ha espresso sull'emendamento 5.1 un parere che, se il testo dell'emendamento non subisce ulteriori modifiche, resta invariato; in caso contrario, l'emendamento dovrà essere nuovamente inviato alla 5ª Commissione.

ROSATI. Signor Presidente, non so se il parere della 5ª Commissione che ho sotto mano sia l'ultimo e il più aggiornato, dal momento che ve ne sono state due o tre edizioni, con una certa variabilità.

Nel testo che ho io non riesco a trovare un riferimento all'emendamento 5.1. Ad ogni modo, sono chiamato a fornire un chiarimento, che è il seguente: come ho specificato nella mia illustrazione, nel provvedimento si fa solo l'elencazione delle fonti di finanziamento. Se volessimo essere precisi a questo riguardo, dovremmo semplicemente fermarci alle entrate derivanti da attività produttive, senza specificare che siano commerciali e marginali, perchè vi sono

organismi e strutture di volontariato che si reggono anche su attività economiche propriamente dette, sulle quali pagano regolarmente le tasse. Immaginiamo che, come è previsto da questo provvedimento, una organizzazione di volontariato riceva in dono, ad esempio, un albergo o una azienda: la gestisce con criteri economici e ne ricava proventi che poi reinveste parte per il finanziamento dell'azienda stessa, parte per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Se volessimo essere precisi, pertanto, dovremmo essere più generici in questa parte. Mi preoccuperei, invece, di guardare di più e meglio come si verrebbe a configurare il regime di esenzione, perchè quello è un punto molto delicato. Ad ogni modo, la seconda formulazione – e rispondo anche al collega Boato – deriva anche dal fatto che, rispetto alla prima, era stata sollevata in vari contatti l'osservazione che poteva trattarsi di una formulazione eccessivamente larga, l'esatto contrario quindi della preoccupazione avanzata. Personalmente ero più legato alla prima formulazione, ma sono disposto ad accettare consigli pur di non vedere escluso dall'elencazione della normativa in esame questo cespite; ove noi lo omettessimo, avremmo un'attività di tipo clandestino, non censita, non registrata, mentre essa esiste.

Non so se sono stato chiaro. Al punto in cui siamo, in sede di dichiarazione di voto, sarei dell'avviso di mantenere questa formulazione. Non so se ad essa osti un parere contrario della Commissione bilancio; con il chiarimento dato però non credo dovrebbero esservi dubbi, almeno sulle intenzioni.

Qui siamo in prima lettura e quindi mi affiderei anche per eventuali correzioni all'altro ramo del Parlamento. Se si trovasse una formulazione più esatta, che potesse eliminare qualsiasi dubbio, sarei il primo ad accoglierla.

PRESIDENTE. Se il testo resta com'è, non esiste problema per la 5ª Commissione. Un problema potrebbe invece sorgere nel caso in cui il testo venisse modificato.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Le chiederei la cortesia di farmi conoscere questo parere della 5ª Commissione. Come il collega Rosati, anch'io infatti ho il testo di un parere ma in esso non vedo riferimenti all'emendamento 5.1.

TOSSI BRUTTI. Il parere della 5ª Commissione è sull'emendamento 8.1 e non investe questo emendamento.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* Non può farlo; non è una norma di spesa.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione ha emesso due pareri, il primo è del 19 febbraio ed il secondo del 28 febbraio.

Al precedente testo dell'emendamento 5.1, esplicitamente, la 5ª Commissione si è pronunciata in senso contrario. Il successivo parere, del 28 febbraio, suona diversamente e non richiama più l'emendamento 5.1 precedente del senatore Rosati, giacchè ne era stato modificato il testo dal presentatore. Se però tornassimo al testo precedente dell'emendamento 5.1 incontreremmo di nuovo il giudizio negativo della 5ª Commissione. Lei comunque, senatore Boato, potrà prendere visione dei due testi trasmessi all'Aula dalla Commissione bilancio.

Metto ai voti l'emendamento 5.1 nel nuovo testo, presentato dal senatore Rosati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, credo che, a termini regolamentari, nel ritirare l'emendamento 5.3 io possa anche svolgere alcune osservazioni.

Mi rendo conto che esiste una legge, quella del 1985 sulla trascrizione, che consente la normativa oggi al nostro esame. Su quella legge del 1985 credo che bisognerà pur compiere una riflessione ed io mi permetto di formulare le mie riserve. Non dimentico, infatti, la *ratio* di quegli articoli del codice civile che dovrebbero essere valutati in un unico contesto, e precisamente l'articolo 17, che riguarda le persone giuridiche e quindi l'autorizzazione governativa, e gli articoli 600 e 786, a cui si fa riferimento nell'articolo 5 che stiamo esaminando. Ho presenti le ragioni culturali e le radici di quella legge del 1985 sulla trascrizione, perchè un'autorevole dottrina – e fra tutti mi fa piacere citare l'amico e collega Rescigno – ha osservato che «l'interesse politico al controllo dei corpi sociali perpetua posizioni di diffidenza e di sfavore verso le organizzazioni private in una società che si va sviluppando in senso pluralista e che in questa evoluzione trova garanzie di indole costituzionale». Basti pensare, al riguardo, innanzitutto all'articolo 2 della Costituzione.

Ebbene, io credo che queste osservazioni, così autorevoli abbiano in qualche modo guidato il legislatore del 1985, ma vorrei sottolineare la preoccupazione che associazioni di fatto finiscano con l'essere destinatarie di donazioni, al di là dei discorsi che sottendevano la formulazione degli articoli 600 e 786 che hanno portato all'articolo nel suo dettato attuale. Si tratta, in sostanza, di riserve attinenti all'eventualità che associazioni di fatto possano essere destinatarie di donazioni e di testamenti.

In conclusione, riverso all'Aula questa mia sommaria preoccupazione, nemmeno approfondita, a futura memoria, e nel contempo ritiro l'emendamento 5.3, da me presentato insieme con i colleghi Acquaviva e Acone.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento 5.5, di cui il relatore propone la soppressione delle parole «di cui all'articolo 3, comma 3».

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Sono d'accordo con la richiesta del relatore di sopprimere l'ultima riga dell'emendamento, di cui sono il primo firmatario, in quanto essa è del tutto pleonastica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, con la modifica testè indicata.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, mi pare che l'emendamento Boato ponga un problema che non è esattamente quello di sostituire la previsione normativa che noi abbiamo descritto nel comma 4 dell'articolo 5. Quella che l'emendamento 5.6 solleva, infatti, è una questione reale, che attiene al caso in cui gli organi previsti dallo statuto o dagli accordi sociali non provvedano alla liquidazione e quindi alla devoluzione dei beni ad altra organizzazione di volontariato. Si tratta di un problema noto, che si è più volte presentato; in pratica, si verificano dei casi in cui cessa di esistere l'organizzazione e i beni che residuano non si sa più come rimuoverli.

Mi pare che questo sia il nucleo fondamentale dell'emendamento presentato dal senatore Boato, su cui – a mio avviso – non sarebbe ultroneo soffermarsi. La soluzione in esso prospettata, e cioè che in caso di mancato adempimento provvedano le regioni o le province autonome, mi trova d'accordo e pertanto annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 5.6.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Intervengo semplicemente per dire che è esattamente questo lo spirito con cui l'emendamento è stato presentato; la collega Tossi Brutti lo ha spiegato meglio di quanto avrei potuto fare io stesso e quindi, oltre ovviamente a pronunciarmi in suo favore, insisto nel ritenere utile che venga approvata l'aggiunta al comma 4, proposta con il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome*)

1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 11.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni percepite, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'iscrizione ai Registri è condizione necessaria oltrechè per la stipula delle convenzioni di cui al successivo articolo 7, per accedere ai

finanziamenti pubblici dei progetti e a tutte le altre facilitazioni previste dalla presente legge.

6.1 ACQUAVIVA, GUIZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «ai finanziamenti pubblici» *con le altre*: «a eventuali finanziamenti pubblici dei progetti».

6.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2 sostituire le parole: «ai finanziamenti pubblici» *con le altre:* «ai contributi pubblici».

6.5 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, GIUSTINELLI, SPOSETTI, FERRAGUTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le organizzazioni di volontariato si iscrivono ai Registri mediante deposito dell'atto costitutivo dello Statuto, di atti che ne testimoniano l'attività continuativa e coerente alle finalità specifiche a datare da almeno cinque anni, di almeno due bilanci consuntivi annuali in pareggio e di due relazioni accompagnatorie, rispettivamente di carattere tecnico e morale, sulle iniziative realizzate.

6.2 ACQUAVIVA, GUIZZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Hanno diritto alla iscrizione nei registri le organizzazioni con i requisiti di cui all'articolo 3 che dimostrino di aver svolto attività di volontariato in modo continuativo da almeno un anno. Alla richiesta di iscrizione devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi sociali, una relazione sulla struttura della organizzazione, sul numero degli aderenti e sulle iniziative svolte, nonchè copia del bilancio dell'ultimo anno».

6.6 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, GIUSTINELLI, SPOSETTI, FERRAGUTI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che comprovino l'attività svolta almeno nei due anni precedenti alla richiesta di iscrizione».

6.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 7 sostituire le parole: «alle erogazioni percepite» *con le altre:* «alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1».

6.7 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, GIUSTINELLI, SPOSETTI, FERRAGUTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUIZZI. Ritiriamo gli emendamenti 6.1 e 6.2.

* BOATO. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 6 recita: «L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali». Con l'emendamento 6.3 proponiamo un'espressione migliorativa, tendente a rendere più rigorosa la legge, pur se ne condividiamo lo spirito.

In modo che non vengano dati per scontati i finanziamenti pubblici, proponiamo di sostituire le parole: «ai finanziamenti pubblici» con le altre: «a eventuali finanziamenti pubblici dei progetti».

Non vorremmo, in sostanza, che questa legge si tramutasse puramente e semplicemente in uno strumento mediante il quale si accede ai finanziamenti pubblici. Probabilmente ciò accadrà, e non ce ne scandalizziamo; tuttavia, non vorremmo che la presente legge anzichè uno strumento di sostegno al volontariato rappresentasse la fine dello stesso.

Per tale motivo proponiammo ai colleghi di sottolineare ogni qual volta sia opportuno gli aspetti di rigore necessari in relazione alla preoccupazione poc'anzi espressa. In questo caso specifico l'espressione da noi suggerita rende maggiormente ipotetica la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, giacchè non deve trattarsi di un qualcosa di automatico, e sottolinea il fatto che si tratta di finanziamenti pubblici dei progetti, così come già specificato nel precedente articolo.

Con l'emendamento 6.4 proponiamo di aggiungere al comma 3, che recita: «Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano dei requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello Statuto o degli accordi degli aderenti», le parole: «e che comprovino l'attività svolta almeno nei due anni precedenti alla richiesta di iscrizione».

Anche in questo caso la nostra è una preoccupazione di trasparenza, di moralità, affinchè non vi sia una corsa alla registrazione di organizzazioni che non sono le benemerite organizzazioni del volontariato, che hanno una loro storia ed una loro attività precedenti, bensì organizzazioni improvvisate e soprattutto attirate dalla possibilità di accedere al finanziamento.

Si tratta di preoccupazioni che condividono lo spirito e la finalità della legge, ma che vogliono che essa non rappresenti uno strumento che possa subire deviazioni o deformazioni in fase di attuazione.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 6.5 mira a fare chiarezza. Poichè abbiamo detto che le risorse economiche sono quelle

previste dall'articolo 5, dove si parla di contributi dello Stato, degli enti o di istituzioni pubbliche, ritengo che la medesima dizione vada adoperata anche in questo caso, altrimenti l'espressione potrebbe essere riferita ad altri finanziamenti, mai menzionati altrove nel disegno di legge.

Ritengo che il relatore possa essere d'accordo con la finalità dell'emendamento, anche per ragioni di pulizia linguistica: mantenere nella legge l'utilizzo dei medesimi termini comporta una maggiore chiarezza della stessa.

L'emendamento 6.6 si muove nella direzione da quello testè illustrato dal senatore Boato. Su questo punto si è svolta una lunga discussione sia in sede di Comitato ristretto sia in sede di Commissione, Da un lato, vi è la necessità che le associazioni abbiano la possibilità di iscriversi senza passare per «forche caudine politiche» e che quindi, avendo determinati requisiti, esse abbiano diritto ad essere iscritte senza che vi sia una valutazione discrezionale che possa discernere tra l'una e l'altra, ammetterle o meno. D'altronde, non si può rendere il complesso dei requisiti richiesti così difficile da disincentivare o inibire la possibilità di iscrizione delle associazioni appena costituite e conseguentemente, in un certo senso, la possibilità di avere convenzioni e in pratica di sopravvivere. Questo nucleo di requisiti deve essere certo per entrambi i soggetti, vale a dire l'associazione e il soggetto pubblico che iscrive, ma al tempo stesso non deve essere troppo escludente le associazioni. Tuttavia un nucleo minimo di requisiti ci deve essere, perchè un minimo di verifica deve essere possibile.

Ora, stabilire la possibilità di iscrizione senza neppure che sia trascorso un anno di attività, senza cioè che si sia minimamente strutturata l'associazione, può davvero lasciare intravvedere l'ipotesi di associazioni che si costituiscono solo allo scopo di iscriversi e si rende tutto meno trasparente. Ecco che allora abbiamo inserito in questo emendamento, venendo incontro all'esigenza che non vi sia una richiesta di requisiti troppo vessatoria, ma garantendo l'esistenza di requisiti chiari, la previsione di un ulteriore requisito rispetto a quello già stabilito nel disegno di legge, per cui si deve dimostrare di aver svolto attività di volontariato in modo continuativo da almeno un anno. Inoltre, nella documentazione da esibire alla regione, oltre alla copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi sociali (per la verità riprendendo un'esigenza che avevamo già fatto presente in Commissione e che non so perchè non sia stata formalizzata), abbiamo previsto anche la necessità di una relazione sulla struttura della organizzazione, sul numero degli aderenti e sulle iniziative svolte, nonchè copia del bilancio dell'ultimo anno, che sarebbe poi quell'anno di attività che costituisce il requisito minimo.

Quello da noi proposto mi sembra un insieme di requisiti più certi, pur non essendo certamente troppo rigidi. Si contemperano quindi le esigenze di entrambi i soggetti: trasparenza e certezza da parte dell'ente pubblico e una certa facilitazione per le associazioni che si vogliono iscrivere.

L'emendamento 6.7 è dello stesso tenore del primo da noi presentato. Sostituiamo le parole «alle erogazioni percepite» con le altre «alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1», perchè queste stesse

entrate sono complesse e di tipo vario. Può quindi trattarsi dei contributi di privati o dello Stato; possono essere donazioni e lasciti. Non so se tutte possano considerarsi delle erogazioni, ma in qualche misura ci deve essere un obbligo di conservazione della documentazione (anzi, in certi casi è prevista una documentazione di tipo pubblico). Insomma, mi sembrava più chiaro che la documentazione fosse relativa a tutte le entrate di cui all'articolo 5, anche perchè ce ne sarà bisogno ai fini fiscali, per cui tanto vale che lo si stabilisca adesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ELIA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boato, che tende a sostituire le parole: «ai finanziamenti pubblici» con le altre: «a eventuali finanziamenti pubblici dei progetti», mi pare sia eccessivamente limitativo, perchè potrebbero esserci dei finanziamenti disposti con legge regionale per aiutare a costituire la sede dell'Associazione. Quindi, introdurre l'aggettivo «eventuali» mi pare del tutto improprio, perchè sono correlati alle disposizioni di leggi regionali. Credo quindi che non c'entri specificare «eventuali», nel senso che tale formula è limitativa per il riferimento ai progetti. Ci possono essere, ad esempio, degli aiuti per acquistare dei mezzi di trasporto, come nel caso degli aiuti agli anziani o per trasferire da una parte all'altra i volontari che vanno ad assisterli. Mi pare una formulazione limitativa e quindi esprimo parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 6.5, non ho difficoltà ad accogliere la proposta di sostituire le parole; «ai finanziamenti pubblici» con le altre: «ai contributi pubblici».

L'emendamento 6.2 è stato ritirato. Sono contrario agli emendamenti 6.6 e 6.4 per l'impostazione che è stata data all'impianto legislativo. La Commissione, o almeno la maggioranza, ha voluto evitare arbìtri in sede di iscrizione all'albo e quindi ha collegato alla presentazione di quei documenti una sorta di automatismo nelle iscrizioni per evitare ogni abuso e ogni discriminazione. Sono stati spostati alla fase successiva i requisiti di continuità e di serietà necessari per potere avere le agevolazioni fiscali, condizionate ad una attività di due anni, e la possibilità di stipulare convenzioni con i comuni e con gli enti locali, condizionata alla durata di un'attività continuativa per sei mesi. Quindi abbiamo consapevolmente ritenuto di dover trasferire in un'epoca successiva questi criteri più restrittivi, mentre abbiamo voluto evitare qualsiasi contenzioso attribuendo un carattere molto più snello alla possibilità di iscrizione negli albi regionali. È questa la ragione per cui abbiamo adottato criteri differenti da quelli proposti nei due emendamenti.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 6.7, non ho difficoltà ad accettare che invece di: «erogazioni percepite» si parli di: «entrate di cui all'articolo 5, comma 1».

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore. Vorrei soltanto sottolinearne l'ultima considerazione.

Credo che sia davvero interesse di tutti l'immediatezza dell'iscrizione dei gruppi e delle associazioni di volontariato agli albi, tanto più che – come ha sottolineato il relatore – all'iscrizione non conseguono immediatamente dei benefici. Tutte le garanzie circa l'effettività dell'azione prestata sono richieste dopo l'iscrizione e precedono la concessione di qualsiasi beneficio diretto e indiretto. Quindi fare chiarezza, individuare le associazioni e farle iscrivere agli altri credo sia non soltanto un diritto dei gruppi che operano, ma anche un interesse pubblico. Per questi motivi confermo il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, sono stati fatti tanti rinvii in questi giorni e noi ci siamo sempre dichiarati per la prosecuzione dei nostri lavori. Ora, invece, dovrei chiedere a lei e ai colleghi la cortesia di sospendere non alle ore 20, ma adesso, cioè con un quarto d'ora d'anticipo. Ho già rivolto questa richiesta informalmente al Ministro, al

relatore e a qualche altro collega, che mi pare non siano contrari: le ragioni sono quelle che ho già informalmente spiegato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato la proposta del senatore Boato e naturalmente non ho obiezioni da sollevare. Poichè non vi sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 30 maggio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 maggio 1991, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (2600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali (2711) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

II. Votazione finale del disegno di legge:

1. MANCINO ed altri. – Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (1776) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

III. Deliberazione sulle dimissioni presentate dal senatore Corleone (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– LIPARI ed altri. – Legge-quadro sul volontariato (296).

– TARAMELLI ed altri. – Legge-quadro sul volontariato (648).

– GUALTIERI ed altri. – Legge-quadro sul volontariato (784).

– ONORATO. – Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582).

– FILETTI ed altri. – Norme per la regolamentazione del volontariato (1682).

– ACQUAVIVA ed altri. – Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085).

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Allegato alla seduta n. 528

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5298 – «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» (2850) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 5247 – «Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417» (2851) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 28 maggio 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» (2843).

In data 28 maggio 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ANDREATTA, ACQUARONE, BERLANDA, CAVAZZUTI, RIVA, BAUSI, LIPARI e TRIGLIA. – «Modifiche all'articolo 2441 del codice civile» (2842).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

VALCAVI. – «Modifica dell'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile» (2844);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, FRANCHI, VETERE e TORNATI. – «Tutela del diritto fondamentale alla salute e dell'interesse collettivo all'ambiente. Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione» (2845);

TORNATI, SCIVOLETTO, MACALUSO, GAMBINO e GRECO. – «Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa» (2846);

TORNATI, CASCIA, CISBANI e FRANCHI. – «Programma di ristrutturazione della strada statale n. 16 nel quadro del "Progetto corridoio adriatico"» (2847);

TORNATI. – «Norme per la ricostruzione delle aree colpite da catastrofi o calamità naturali» (2848);

PINTO, DI LEMBO, CATTANEI, AZZARETTI, GENOVESE, GIAGU DEMARTINI, COVELLO, CARTA, GIACOVAZZO, ORLANDO, COVIELLO, SARTORI, TANI, BOGGIO, IANNI, DI STEFANO, SALERNO, PULLI, NIEDDU, FONTANA Walter, CARLOTTO, FONTANA Elio e BAUSI. – «Modifica delle norme sulla dirigenza dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni» (2849).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (2287-B) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Biondi ed altri e Finocchiaro Fidelbo ed altri*) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*), previo parere della 2ª Commissione;

ZUFFA ed altri. – «Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore» (2826), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati LABRIOLA ed altri. – «Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (2829) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

VALCAVI. – «Modifica dell'articolo 67 della legge fallimentare» (2814), previo parere della 1ª Commissione;

VALCAVI. – «Modifica degli articoli 2400 e 2402 del codice civile con la previsione della nomina da parte del tribunale, invece che da parte dell'assemblea, del collegio sindacale nelle società per azioni, con titoli quotati sui mercati finanziari o che sollecitano o gestiscano il pubblico risparmio» (2821), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione;

VALCAVI. – «Integrazione dell'articolo 1219, primo comma, del codice civile, sulla mora del debitore» (2824), previo parere della 1ª Commissione;

VALCAVI. – «Disciplina del mandato fiduciario a scopo di amministrazione o di garanzia mediante l'inserimento nel codice civile dell'articolo 1709-*bis*» (2833), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

NOCCHI ed altri. – «Rifinanziamento del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modifiche e integrazioni, concernente la realizzazione di impianti sportivi» (2804), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

«Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (2837) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SARTORI ed altri. – «Estensione di alcune disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88, agli enti inclusi nella tabella di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, classificati di alto rilievo» (2827), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

VALCAVI. – «Modifiche della legge 10 maggio 1976, n. 319» (2832), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Fontana Alessandro ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: CARLOTTO ed altri. – «Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (2454).

Inchieste parlamentari, presentazione di proposte

In data 28 maggio 1991, è stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

PINNA, BISSO, VISCONTI, SENESI, LOTTI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, GAMBINO, BERLINGUER, SCARDAONI, GALEOTTI, MARGHERITI, BOCHICCHIO SCHELOTTO e GIACCHÈ. – «Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulla sicurezza della navigazione e delle attività portuali» (*Doc.* XXII, n. 18).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Le seguenti domande di autorizzazione a procedere sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

nei confronti del senatore Innamorato, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale; e agli articoli 81, capoverso, 110 e 323, capoverso, in relazione all'abrogato articolo 324, del codice penale (*Doc.* IV, n. 98);

nei confronti del senatore Bozzello Verole, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (*Doc.* IV, 99).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, trasmissione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 28 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione – approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 22 maggio 1991 – sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini sulla criminalità organizzata e, in particolare, sul riciclaggio di proventi illeciti in provincia di Milano (*Doc.* XXIII, n. 34),

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 maggio 1991, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 18 aprile 1991.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Interpellanze

PIERALLI, SENESI, LOTTI, VISCONTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Gli interpellanti,

preoccupati per la situazione esistente e per le prospettive future dell'Officina materiale ferroviario di Pontassieve (Firenze), di proprietà delle Ferrovie dello Stato;

considerato che le Ferrovie dello Stato hanno investito negli ultimi anni oltre 60 miliardi nella estensione degli impianti, nella costruzione di nuovi capannoni, nell'acquisto di moderni macchinari;

informati durante un'assemblea dei lavoratori che, in luogo di aumentare, le commesse indirizzate all'azienda dalla direzione delle Ferrovie dello Stato per il triennio 1991-1993 sono state ridotte, anche con l'abbandono di alcune lavorazioni tradizionali;

giudicando questa riduzione in palese contraddizione con i piani di rilancio del trasporto ferroviario annunciati dall'ente Ferrovie dello Stato, ed in particolare con l'avvio di importanti lavori nell'area fiorentina (quadruplicamento della direttissima da Firenze-Rifredi a Prato e da Firenze-Santa Maria Novella a Rovezzano, costituzione di un nuovo tratto della Firenze-Pisa nel comune di Lastra a Signa, ripristino della ferrovia Faentina);

considerando che anche l'Officina materiale ferroviario di Pontassieve, che produce scambi per i treni ad alta velocità, può far parte, insieme alla costruenda officina dell'Osmannoro per la riparazione del materiale rotabile, al centro di dinamica sperimentale e agli altri settori localizzati a Firenze dalle Ferrovie dello Stato, del «polo per l'alta velocità»,

chiedono al Governo di sapere se non ritenga di intervenire nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato perchè utilizzi al pieno delle possibilità produttive, assicurate dalla professionalità dei lavoratori e dai costosi moderni macchinari recentemente acquistati, l'Officina materiale ferroviario di Pontassieve, rivedendo la quantità e la qualità delle commesse per il periodo 1991-1993.

Gli interpellanti chiedono inoltre di essere informati sulle intenzioni dell'ente Ferrovie dello Stato circa le prospettive future di questo stabilimento industriale nel quadro del rilancio del trasporto ferroviario e della modernizzazione della rete ferroviaria nazionale.

(2-00608)

Interrogazioni

FERRAGUTI, MERIGGI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, l'ufficio di presidente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è conferito per decreto del

Presidente della Repubblica con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità;

che ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è preliminarmente richiesta l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

che sulla proposta di nomina da parte del Ministro della sanità relativamente alla presidenza, già scaduta, degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato hanno già da tempo espresso il proprio parere, rispettivamente il 6 marzo ed il 20 marzo 1991, unitamente al parere su altre proposte di nomina;

considerato che è indispensabile ed urgente, ai fini della regolare ed efficiente conduzione dei suddetti organismi, la piena funzionalità del loro massimo organo di governo,

si chiede di conoscere per quali ragioni il Governo non abbia ancora deliberato la nomina del presidente degli Istituti ortopedici Rizzoli.

(3-01513)

ZITO, AZZARETTI, BONO PARRINO, CONDORELLI, MELOTTO, PUTIGNANO, CANDIOTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, l'ufficio di presidente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è conferito per decreto del Presidente della Repubblica con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità;

che ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è preliminarmente richiesta l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

che sulle proposte di nomina da parte del Ministro della sanità relativamente alle presidenze, già scadute, della «Fondazione senatore Pascale» di Napoli, dell'ente ospedaliero «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte e degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato hanno già da tempo espresso il proprio parere, rispettivamente il 6 marzo ed il 20 marzo 1991;

considerato che è indispensabile ed urgente, ai fini della regolare ed efficiente conduzione dei suddetti organismi, la piena funzionalità del loro massimo organo di governo,

si chiede di conoscere per quali ragioni il Governo non abbia ancora deliberato la nomina dei presidenti dell'ente ospedaliero «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte e degli Istituti ortopedici Rizzoli.

(3-01514)

INNAMORATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se sia a conoscenza:

a) che l'assemblea della USL n. 57 della regione Campania (Polla) nella seduta di prima convocazione del 18 maggio 1991 è stata sospesa, a seguito dell'improvvisa interruzione dell'energia elettrica;

b) che la seduta medesima non è ripresa perchè il maresciallo dei carabinieri presente, constatato che una persona estranea al seggio si trovava con le mani sulle schede, provvide al sequestro degli atti e delle schede e alla trasmissione del tutto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sala Consilina;

c) che tale seduta non è stata, pertanto, utilmente tenuta in quanto interrotta nel corso dello scrutinio;

d) che l'atto di manomissione, già individuato almeno nella paternità del consigliere sorpreso dal maresciallo dei carabinieri con le mani nelle schede, trova una coincidenza strana nella dichiarazione del funzionario verbalizzante della seduta, dottor Coiro, parente diretto di un membro dell'assemblea, il quale ha inteso fornire una sorta di copertura sulla base di suoi personali appunti (non si comprende da dove li abbia ricavati e perche, visto che non aveva titolo e non avrebbe dovuto avere la possibilità di accedere alle schede);

e) che la procura anzidetta, senza procedere a perizie o a quanto altro necessario all'accertamento dei fatti e delle responsabilità, ha subito dissequestrato gli atti della prima seduta;

f) che invece la stessa ha proceduto al sequestro della delibera, regolare e dovuta, dell'assemblea riunita in seconda convocazione il giorno 20 successivo, come da legittima convocazione della regione.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il Ministro non ritenga che tale comportamento, così palesemente discriminatorio, non risulti oggettivamente diretto ad impedire l'esercizio libero del diritto della maggioranza a determinare le volontà della USL n. 57 e ad adottare i provvedimenti successivi, e ad influenzare il comitato di controllo nell'esercizio delle sue funzioni in ordine all'approvazione della delibera assembleare.

(3-01515)

MURMURA. – *Al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* – Per conoscere se ritenga opportuno intervenire nei confronti della regione Calabria, per evitare che la composizione della commissione di concorso a dirigente di secondo livello, costituita per quattro quinti da consiglieri regionali, determini l'annullamento in sede giurisdizionale di tutti gli atti per la palese illegittimità ai sensi della sentenza n. 453 del 1990 della Corte costituzionale.

(3-01516)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALCAVI. – *Al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* – Premesso:

che le più recenti ricerche curate dall'Istituto di ricerche economiche del Canton Ticino hanno messo in evidenza la omogeneità e complementarità delle zone appartenenti alla cosiddetta area Insubrica, situata quale cuscinetto tra l'area metropolitana di Milano-Genova, da un lato, e quella di Zurigo-Francoforte dall'altra;

che essa è costituita dai territori delle province di Varese, di Como, dall'Alto Milanese, dalla Brianza e dal Canton Ticino;

che questa area è caratterizzata da omogeneo sviluppo demografico (inteso anche come saldo del processo migratorio), urbanistico ed economico che la differenzia da quello dell'area metropolitana milanese;

che tale territorio è caratterizzato da una economia basata sulle piccole e medie industrie e dalla complementarità delle proprie economie e del loro sviluppo;

che sul piano urbanistico esso si differenzia per la sua distribuzione di tipo polinucleare (Varese-Como-Monza-Legnano) rispetto a quella banalizzata dell'area metropolitana milanese;

che le economie di queste aree oltre ad essere omogenee sono anche complementari;

che in posizione speculare a questo territorio e con le medesime caratteristiche e collegato dagli intensi rapporti transfrontalieri è il Canton Ticino che pure si differenzia dall'area metropolitana di Zurigo;

che codeste aree presentano sinergie sul piano economico che va dal potenziale industriale e tecnologico avanzato delle nostre province a quello finanziario e terziario superiore del Canton Ticino;

che l'Alto Milanese e la Brianza costituiscono la linea inferiore dell'asse pedemontano e sono parte integrante della predetta area Insubrica al punto che ciò è bene avvertibile dalla loro presa di coscienza di ciò che le differenzia rispetto all'area metropolitana milanese;

che in effetti l'Alto Milanese e la Brianza rivendicano la loro costituzione in provincia, ma ciò è solo un indice di quelle caratteristiche economiche e culturali comuni di cui sopra si è detto,

l'interrogante chiede di conoscere in quale misura il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per quanto di sua competenza, per assicurare all'Alto Milanese e alla Brianza la realizzazione delle loro aspirazioni all'autonomia rispetto all'area metropolitana milanese, autonomia che viene sempre più avvertita dalle energie produttive come condizione imprescindibile per lo sviluppo.

(4-06440)

BOSSI. – *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione.* – Premesso:

che il 20 maggio 1991 a Milano, in seguito allo sgombero dei clandestini in via Palmanova, a cinquanta extracomunitari privi di permesso di soggiorno veniva notificato il foglio di via per il rimpatrio;

che il previsto rimpatrio avveniva a mezzo ferrovia con apposita vettura sul treno per Palermo;

considerato che detto convoglio è arrivato alla stazione di Palermo vuoto a motivo del presumibile eclissarsi degli extracomunitari,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi all'operazione non fosse presente una scorta;

quali disposizioni abbiano le questure per applicare le norme dell'articolo 7 della «legge Martelli», per quanto riguarda i rimpatrii di clandestini;

quali altre circostanze analoghe siano a conoscenza dei Ministri in indirizzo;

se nel caso di recidiva venga applicato o il dispositivo del citato articolo 7, comma 12, oppure il rimpatrio con accompagnamento;

se nel caso considerato non si ravvisi l'ipotesi di omissioni di atti d'ufficio.

(4-06441)

FABBRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere se non ritenga indispensabile autorizzare l'attivazione presso l'istituto magistrale di Parma di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo pedagogico-sociale, in conformità alla circolare ministeriale n. 27 dell'11 febbraio 1991, tenendo conto delle particolari condizioni di necessità e opportunità che la situazione locale presenta e che motivano la eventuale deroga della quota del 5 per cento, prevista per l'ampiezza relativa dei corsi sperimentali in via ordinaria e giuridicamente superabile solo con motivato provvedimento discrezionale del Ministro.

L'assoluta necessità di dotare la provincia di Parma di un corso quinquennale ad indirizzo pedagogico-sociale è dimostrata dal fatto:

1) che è stata soppressa la facoltà di magistero ed ora per accedere all'università occorre un titolo quinquennale che, in previsione dell'applicazione degli ordinamenti che prevedono la formazione universitaria dei maestri e conservano la centralità della funzione magistrale al livello di scuola media superiore rinnovata nei contenuti e nei metodi, richiede un collegamento automatico tra scuola media superiore e corsi universitari;

2) che dal rapporto 1986-1990 sulle «povertà sommerse», condotto dall'istituto di sociologia dell'università, per la provincia di Parma è emersa l'esigenza di formare figure professionali qualificate per interventi di tipo educativo e sociale;

3) che questa è una delle poche città nelle quali non è presente alcun corso di studi quinquennale ad indirizzo pedagogico.

Per conoscere inoltre le altre misure particolari che il Ministro intenda adottare per assicurare alla provincia di Parma un'adeguata presenza degli indirizzi di studio richiamati.

(4-06442)

ANGELONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Avendo ricevuto dalla sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi (UIC) di Massa Carrara la seguente lettera circolare inviata al provveditore agli studi di Massa Carrara, agli assessorati alla pubblica istruzione, alle associazioni sindacali, ai parlamentari della zona:

«Carrara 16 maggio 1991

Il consiglio provinciale dell'Unione italiana ciechi di Massa Carrara, venuto a conoscenza della riduzione degli insegnanti di sostegno che l'amministrazione scolastica sta attuando, in sede di definizione degli organici di diritto, dopo un'attenta e approfondita

valutazione di ciò che si sta prefigurando per i prossimi anni scolastici, per tutti i soggetti più deboli, nel momento più delicato del loro sviluppo, ritiene tale operazione discriminatoria e inopportuna. Tali operazioni, infatti, basate esclusivamente su calcoli aritmetici avranno semmai come effetto:

1) il ridare fiato a tutti quelli che vorrebbero ritornare alla vecchia logica della separazione tra "sano" e "malato", tra "normale" e "diverso";

2) crea uno stato di inaccettabile precarietà nel lavoro degli insegnanti, in quanto il sostegno nominato sull'organico di fatto non garantisce la continuità scolastica; inoltre la drastica applicazione della normativa che vuole assegnati ad ogni insegnante di sostegno quattro handicappati di fatto impedisce a quest'ultimo di essere presente alla programmazione didattica con grave pregiudizio del lavoro di *équipe*;

3) il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno crea problemi relazionari sia fra gli adulti, sia tra adulti e bambini: infatti, ogni anno il *team* deve riaffrontare gli stessi problemi relativi alla dinamica di gruppo;

4) getta le famiglie nell'incertezza e accresce il loro stato di ansia con grave danno della salute psichica dei bambini e dei genitori medesimi.

Il consiglio provinciale dell'UIC di Massa Carrara, pertanto, fa appello ai parlamentari, al provveditore agli studi, agli assessorati alla pubblica istruzione, ai sindacati, finchè ciascuno nell'ambito delle proprie peculiari competenze si mobiliti per impedire che i diritti dei più deboli vengano calpestati.

Il presidente Piccini Carlo»;

considerato che analoga lettera era stata inviata anche dalla UIC regionale della Toscana,

l'interrogante chiede di conoscere la risposta (e le motivazioni che la supportano) che il Ministero della pubblica istruzione abbia dato o intenda dare all'accorato appello presentato dalla Unione italiana ciechi nelle sue varie articolazioni territoriali.

(4-06443)

ANGELONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Atteso che la situazione nel carcere di Massa (Massa Carrara) è la seguente: i detenuti sono circa 200; gli agenti di custodia che vi prestano servizio sono attualmente 128 invece di 205;

considerato:

che gli agenti di polizia penitenziaria in servizio presso il suddetto carcere lamentano «turni di lavoro massacranti, riposi non goduti, ferie che si accumulano, ore di straordinario non retribuite»;

che, a causa di ciò, gli stessi agenti hanno posto in essere una silenziosa ma decisa forma di protesta: astenersi dal consumare il vitto alla mensa obbligatoria senza escludere il passaggio ad iniziative più clamorose nel caso che le loro richieste restassero senza risposta;

preso atto che gli agenti, pur rilevando che la carenza di personale è un fatto generalizzato nelle case di reclusione italiane, hanno dichiarato alla stampa locale (si veda «La Nazione» del 15 maggio 1991): «Nonostante le carenze degli organici, gli agenti di polizia penitenziaria vengono ancora utilizzati per mansioni di carattere amministrativo negli istituti, negli uffici centrali di Roma, nei vari provveditorati regionali, nelle sedi locali; per questo non riusciamo a svolgere regolari turni di lavoro, arriviamo a fare anche 55-60 ore invece delle 36 settimanali, non riusciamo ad usufruire dei normali riposi, nè delle ferie»;

osservato che, a giudizio dei medesimi agenti, «l'istituzione del Corpo della polizia penitenziaria avvenuta con legge dello scorso dicembre ha eliminato alcune sperequazioni ma da allora non è stato incrementato il personale e si è così innescata una sorta di spirale perversa che gli agenti stanno cercando di spezzare» ma che «le loro attese finora sono rimaste deluse» perchè «mancano segnali di buona volontà dall'alto» ed è per questo che hanno deciso di rendere di pubblico dominio il loro disagio e la loro protesta,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti vorrà adottare il competente Ministero per porre sollecito e proficuo rimedio alla precaria situazione denunciata dagli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Massa.

(4-06444)

VISIBELLI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che nel 1987 il Governo italiano ha restituito alla Repubblica di San Marino il diritto di esercire impianti di radiodiffusione circolare nonchè televisivi;

che nell'aprile del 1990 i due Governi hanno firmato un accordo di cooperazione in materia radiotelevisiva, dando vita all'ERAS (Ente radio audiovisivo sanmarinese) con partecipazione paritetica della RAI e del Governo di San Marino;

che successivamente alla firma dell'accordo per la costituzione dell'ERAS è stata approvata, in data 5 agosto 1990, la legge n. 223, relativa alla regolamentazione del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, recante norme di tutela sulle posizioni dominanti o norme *anti-trust;*

che tali norme vietano alla RAI di essere titolare di più di tre concessioni nazionali e di essere contemporaneamente presente in veste di concessionaria nazionale e locale e definiscono equiparate a quelle nazionali eventuali stazioni televisive che irradiano il segnale da territori stranieri;

che su questi argomenti l'ex Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar Mammì aveva più volte dichiarato che la RAI non è nella facoltà di partecipare con quote azionarie superiori al 20 per cento dell'ERAS e che non è consentita la creazione di un nuovo *network* a partire da San Marino,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per impedire la palese violazione di leggi dello Stato da parte di quello che dovrebbe essere un servizio pubblico;

quale ritorno economico possa avere l'intera operazione, considerato che l'investimento globale da parte della RAI, della SIPRA, dell'IRI e del Governo italiano ammonta a circa mille miliardi in quindici anni;

se sia vero che la RAI in caso di contestazione delle quote azionarie eccedenti rinuncerebbe al 30 per cento delle azioni girandole alla Telecom, società sanmarinese di proprietà dell'Italcable (51 per cento) e del professor Giancarlo Corazza (49 per cento), presidente della fondazione Marconi, nonchè consigliere comunale di Bologna.

(4-06445)

BOSSI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che presso il tribunale di Bergamo risultano due magistrati di cognome Galizzi a loro volta aventi rapporto di parentela con l'attuale sindaco di Bergamo, Gian Piero Galizzi;

considerato che l'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce l'incompatibilità di vincoli di parentela e affinità fra magistrati della stessa sede,

l'interrogante chiede di sapere:

se fra i precisati magistrati esista rapporto di parentela e di quale grado;

se in tale caso non intenda rivedere le deroghe ammesse dall'articolo 19, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941.

(4-06446)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che è previsto un progetto per l'insediamento di un impianto di acquacoltura nel territorio del comune di Pachino (Siracusa), nella zona dei «pantani di Pachino», di grande interesse naturalistico e storico-archeologico e di cui è stato previsto il vincolo come riserva naturale;

che la zona costiera vincolata ai sensi della cosiddetta «legge Galasso» (legge n. 431 del 1985), verrebbe profondamente modificata con sbancamenti, terrazzamenti e opere edilizie destinate a provocare profonde alterazioni della delicata morfologia della zona;

che, come è ben noto, un impianto di acquacoltura è basato sulla crescita accelerata e concentrata di pesci in acqua marina nella quale sono addizionati sali nutritivi (soprattutto sali del fosforo e dell'azoto) e si concentrano i prodotti organici del metabolismo dei pesci;

che la documentazione fornita dagli interessati descrive il «ciclo produttivo» dell'impianto di acquacoltura, ma fornisce indicazioni troppo approssimative per quanto riguarda il potenziale inquinamento del mare ad opera delle acque reflue dell'allevamento dei pesci;

che, sempre secondo il progetto presentato dagli interessati, l'acqua di mare è prelevata a 4,5 metri di profondità a circa 120 metri dalla battigia con una condotta del diametro di un metro e mezzo circa, in ragione di quasi 2 metri cubi al secondo, pari a circa 160.000 metri cubi al giorno, un flusso imponente;

che detta documentazione non fa cenno alle possibili modificazioni delle condizioni della spiaggia e del fondale marino sabbioso e

della relativa popolazione bentonica, dovute a tale imponente continuo pompaggio di acqua marina;

che, secondo il progetto, l'acqua di mare prelevata viene trattata per eliminare alghe e sostanze in sospensione, compresa la sabbia sollevata dal fondo sabbioso, e viene fatta circolare nelle vasche dove viene addizionata con le sostanze nutritive e contaminata con i prodotti di escrezione;

che, dopo un trattamento di sedimentazione e ossigenazione, l'acqua marina usata e contaminata con i prodotti di escrezione dei pesci viene scaricata a circa 300 metri dalla battigia, sempre nella stessa quantità di circa 160.000 metri cubi al giorno;

che la relazione del progetto, redatto dall'azienda, sostiene che la composizione chimica dell'acqua che sarà restituita al mare rientra nei limiti della tabella A della «legge Merli» (legge n. 319 del 1976), ma le informazioni contenute nella stessa relazione sono troppo generiche per poter stabilire se effettivamente la depurazione fornirà i risultati previsti,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro dell'ambiente non ritenga che, prima che sia avviata la costruzione dell'impianto di acquacoltura di Pachino, venga effettuato uno studio dell'impatto ambientale dell'opera in modo da mettere in evidenza:

a) le modificazioni della costa e della zona dei «pantani» provocate dall'insediamento;

b) le modificazioni della spiaggia e dei fondali provocate da un rilevante prelevamento di acqua di mare;

c) se il tipo di trattamento a cui sarà sottoposta, prima della sua restituzione nel mare, l'acqua marina usata sia tale da garantire che essa, col suo rilevante flusso, non provochi un inquinamento tale da compromettere l'uso del mare per altri fini, come sono i fini turistici e della balneazione;

d) l'entità dell'inquinamento atmosferico dovuto sia alla centrale termica con caldaia da 600.000 kcal/ora, alimentata a gasolio, sia agli odori che si liberano nell'impianto;

e) il livello di rumorosità dell'impianto stesso.

(4-06447)

ONORATO, ROSATI, MARGHERI, BOATO, ACONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che una sentenza argentina del 1985 ha condannato alcuni ufficiali superiori di quel paese come responsabili del sequestro e della morte di migliaia di oppositori politici (*desaparecidos*), mandando invece assolti altri imputati minori solo perchè avevano agito su direttive superiori (legge cosiddetta della «obediencia debida»);

che in seguito anche i generali condannati si sono sottratti alla pena in virtù del noto provvedimento di «indulto» recentemente varato dalle autorità argentine;

che presso la procura della Repubblica di Roma è incardinato un processo penale contro imputati argentini per sequestro di persona e omicidio premeditato a fini politici in danno di alcuni cittadini italiani, fra cui Giovanni Pegoraro, Generosa Frattasi, Teresa Meschiati, Mabel Veronica Dalmasso in Maero e Armando Riccardo Ruffa;

considerato che per giudicare in Italia chi è stato già giudicato all'estero è necessaria la richiesta del Ministro di grazia e giustizia (articolo 11 del codice penale) qualora si tratti di delitti politici commessi all'estero contro cittadini italiani (articolo 8 del codice penale), e tali sono indubbiamente i delitti contestati agli imputati, se non altro perchè determinati da motivi politici,

si chiede di sapere se il Ministro intenda presentare al più presto la suddetta richiesta così come gli è stata sollecitata anche recentemente. La richiesta ministeriale infatti è urgente per evitare decadenze processuali ed è quanto mai opportuna per consentire che le vittime politiche della passata dittatura argentina abbiano finalmente – seppure parzialmente – giustizia. L'opportunità della richiesta ministeriale è tanto più evidente se si considera che:

a) sono state acquisite nuove prove di colpevolezza contro gli imputati;

b) il corso della giustizia in Argentina è stato vanificato dalla clemenza concessa ai generali condannati;

c) l'assoluzione degli ufficiali inferiori è stata deliberata sulla base di una legge (quella dell'obbedienza dovuta ai superiori) che è contraria ai princìpi vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, i quali non escludono la punibilità dei reati quando questi sono commessi per obbedire a ordini superiori manifestamente criminosi.

(4-06448)